



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



PN FEAMPA ITALIA
2021 | 2027

Regione Siciliana

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DIPARTIMENTO DELLA PESCA MEDITERRANEA

PROGRAMMA NAZIONALE DEL FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI, LA PESCA E L'ACQUACOLTURA REG. (UE) 2021/1139

BANDO DI ATTUAZIONE

Priorità 2

Promuovere attività di acquacoltura sostenibile e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, contribuendo alla sicurezza alimentare dell'UE

Obiettivo specifico 2.1

Promuovere attività di acquacoltura sostenibile in particolare rafforzando la competitività della produzione e assicurando che le attività siano sostenibili sotto il profilo ambientale nel lungo termine

AZIONE 4

“Competitività e sicurezza delle attività di acquacoltura”

Codice intervento: 221402

TITOLO DEL BANDO:	Promozione delle attività sostenibili sotto il profilo ambientale per le imprese operanti in acquacoltura, molluschicoltura e acquaponica
--------------------------	--

QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'INTERVENTO

Riferimento normativo	Reg. (UE) n.2021/1139 art.14, comma 1, lett. a
Obiettivo Strategico	2- Un'Europa più sostenibile
Priorità	2- Promuovere le attività di acquacoltura sostenibile e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, contribuendo alla sicurezza alimentare dell'UE
Obiettivo Specifico	2.1- Promuovere attività di acquacoltura sostenibile in particolare rafforzando la competitività della produzione e assicurando che le attività siano sostenibili sotto il profilo ambientale nel lungo termine
Azione	4. Competitività e sicurezza dell'attività di acquacoltura.
Intervento-Allegato IV Reg. (UE) 2021/1139	2- Promozione di condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi competitivi e attraenti
Tip. Operazioni Tabella 7 Reg.(UE) 2022/79	Codici tipologie operazioni: 3, 4, 32, 54, 55
Modalità attuativa	Regia
Dotazione finanziaria	€ 3.000.000,00
Competenza	REGIONE SICILIANA

Sommario

1. DEFINIZIONI E ACRONIMI
2. ACRONIMI E SIGLE UTILIZZATE
3. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL BANDO
4. DOTAZIONE FINANZIARIA
5. TEMPI DI REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO DELL'OPERAZIONI
6. AMBITO TERRITORIALE
7. ATTIVITA' AMMISSIBILI
8. OPERAZIONI ATTIVATE
9. SOGGETTI AMMISSIBILI A PRESENTARE ISTANZA DI FINANZIAMENTO
10. APPLICABILITA' DEGLI AIUTI DI STATO
11. CUMULABILITÀ CON ALTRI AIUTI
12. DOMANDA DI SOSTEGNO – TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE
 - a. DOCUMENTAZIONE DI ACCESSO ALL'INTERVENTO
13. SPESE AMMISSIBILI
 - a. SPESE PER LAVORI
 - b. SPESE PER BENI E SERVIZI
 - c. TERRENI
 - d. EDIFICI
 - e. LOCAZIONE FINANZIARIA
 - f. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
 - g. AMMORTAMENTI
 - h. SPESE GENERAL
14. SPESE NON AMMISSIBILI
 - a. LIMITE MASSIMO (E MINIMO) DI SPESA AMMISSIBILE
 - b. INTENSITA' DELL'AIUTO
15. CRITERI DI SELEZIONE
 - a. NOTE METODOLOGICHE AI CRITERI DI SELEZIONE
16. CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELL'INTERVENTO
 - a. INDICATORI DI RISULTATO
 - b. COEFFICIENTE CLIMATICO
 - c. RICEVIBILITÀ DELLE DOMANDE
 - d. AMMISSIBILITÀ
 - e. VALUTAZIONE
 - f. GRADUATORIA
17. IMMISSIONE A FINANZIAMENTO E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
 - a. RICEVIBILITÀ DELLE DOMANDE
 - b. AMMISSIBILITÀ
 - c. VALUTAZIONE
 - d. GRADUATORIA
18. ATTUAZIONE DEL PROGETTO ED OBBLIGHI

a. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

- 19. CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
- 20. DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI RICONOSCIBILITA' DELLA SPESA
- 21. PROROGHE
- 22. VARIANTI IN CORSO D'OPERA.
- 23. CAMBIO FORNITORE.
- 24. MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
- 25. VINCOLI DI ALIENABILITÀ E DI DESTINAZIONE
- 26. CAUSE DI FORZA MAGGIORE
- 27. RINUNCIA/RECESSO
- 28. REVOCA
- 29. CONTROLLI
- 30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- 31. DISPOSIZIONI FINALI.
- 32. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
- 33. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- 34. ELENCO DEGLI ALLEGATI AL BANDO 221402/Acquacoltura

1. DEFINIZIONI E ACRONIMI

- “Acquacoltura”: l'allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell'ambiente, la resa degli Organismi in questione; questi ultimi rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compresa la raccolta.
- “Acquaponica”: tecnica che combina la coltivazione di piante con l'allevamento di animali acquatici in un ambiente a ciclo d'acqua chiuso e continuo, consentendo così di coltivare piante e allevare pesci utilizzando la stessa acqua.
- “Codice operazione” - I codici delle 66 operazioni ammesse e le relative definizioni sono riportate nella Tabella 7 del Reg. (UE) 2022/79.
- “Imbarcazione di servizio per acquacoltura”, natante o galleggiante così come definiti dall'Art. 8 n. 5 del D.P.R. 1639/1968, ovvero, iscritti in uso in conto proprio ed asserviti ad impianto in acquacoltura;
- “Impresa acquicola” - un'impresa che esegue una o più attività connesse all'acquacoltura.
- “Intervento” - I 16 tipi di intervento ammissibili al sostegno FEAMPA sono riportati nell'Allegato IV del Reg. (UE) 2021/1139.
- “Investimento” - per investimento ci si riferisce a qualsiasi tipologia di spesa legata all'esecuzione di lavori, all'acquisto di attrezzature e di servizi.
- “Operazione” - Una o più operazioni riportate nella Tabella 7 del Reg. (UE) 2022/79.
- PNSA - Piano Nazionale Strategico Acquacoltura.
- “Soggetto attuatore dell'intervento” - L'Adg ovvero gli OO.II.
- SNAI – La Strategia Nazionale delle Aree Interne.
- Micro e PMI di cui alla Raccomandazione dell'Unione Europea n. 2003/361/CE, recepita in Italia con il Decreto Ministeriale 18 aprile 2005 e ss.mm.ii.

2. ACRONIMI E SIGLE UTILIZZATE

Sono di seguito riportati i principali acronimi e le sigle in uso nella Programmazione FEAMPA e nella relativa normativa di riferimento:

Acronimi e sigle utilizzate	
AA.PP.	Accordi di Partenariato
AdG	Autorità di Gestione
AC	Autorità Contabile
AdA	Autorità di Audit
AdP	Accordo di Partenariato
AGEA	Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
ATI	Associazione Temporanea di Imprese
ATS	Associazione Temporanea di Scopo
ANAC	Autorità Nazionale Anticorruzione
AVCP	Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture
CC	Codice Civile
CCIAA	Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
CCNL	Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

Acronimi e sigle utilizzate	
CdS	Comitato di Sorveglianza
CE	Commissione Europea
CIG	Codice Identificativo Gara
C.I.L.	Comunicazione di Inizio Lavori
C.I.L.A.	Comunicazione Inizio Lavori Asseverata
CIPE	Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
CISE	Sistema comune per la condivisione delle informazioni
CLLD	Sviluppo locale di tipo partecipativo
CNR	Consiglio Nazionale delle Ricerche
c.p.c.	codice di procedura civile
CUP	Codice Unico di Progetto
DA	Disposizioni Attuative
DDG	Decreto del Direttore Generale
DDR	Decreto del Direttore Regionale
DGR	Decreto Giunta Regionale
D.I.A.	Dichiarazione di Inizio Attività
D.L.	Decreto Legge
D. Lgs.	Decreto Legislativo
DP	Disposizioni Procedurali
DPR	Decreto del Presidente della Repubblica
DURC	Documento Unico di Regolarità Contributiva
EMAS	Eco Management and Audit Scheme
EN	Standard Europeo
ERS	Sistema di Registrazione e comunicazione Elettronica
EUSAIR	European Strategy for the Adriatic and Ionian Region
FdR	Fondo di Rotazione
FEAMPA	Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura
FEASR	Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
FESR	Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale
FSE	Fondo Sociale Europeo
GAL	Gruppi di Azione Locale nel settore della pesca
GDO	Grande Distribuzione Organizzata
CGPM	Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo
GES	Good Environmental Status
GSA	Geographical SubArea
GT	Gross Tonnage
GURI	Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana
GUUE	Gazzetta Ufficiale Unione Europea
HFC	Idrofluorocarburi
IAS	Invasive alien species
ICZM	Integrated Coastal Zone Management
IGRUE	Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea
IMS	Irregularities Management System
INN	Pesca Illegale, Non dichiarata e Non regolamentata
IREPA	Istituto Ricerche Economiche per la Pesca e l'Acquacoltura
ISO	International Organization for Standardization
ISPRA	Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale
ISTAT	Istituto Nazionale di Statistica
IVA	Imposta Valore Aggiunto
L.	Legge

Acronimi e sigle utilizzate	
LCA	Life Cycle Assessment
MASAF	Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste
MASE	Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
MIP	Monitoraggio Investimenti Pubblici
MO	Macro Obiettivo
MOP	Manuale Opere Pubbliche
MSFD	Marine Strategy Framework Directive
NCDA	Nuovo Codice Degli Appalti Pubblici
NUTS	Nomenclatura delle Unità Territoriali Statistiche
OCM	Organizzazione Comune dei Mercati
O.I.	Organismo Intermedio
OP	Organizzazioni di Produttori
OS	Obiettivo Specifico
OT	Obiettivi Tematici
PA	Pubblica Amministrazione
PEMAC	Direzione generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura
PCP	Politica Comune della Pesca
PdGL	Piani di Gestione Locale
PdV	Piano di Valutazione
PEC	Posta Elettronica Certificata
PES	Payments for Ecosystem Services
PGN	Piani di Gestione Nazionali
PMI	Politica Marittima Integrata
PMI	Piccole e medie imprese
PN	Programma Nazionale pluriennale dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso dei dati nel settore della pesca per il periodo 2011 – 2013
PPC	Piccola pesca costiera
PPP	Partenariati Pubblico-Privati
PR	Programma Regionale
PRA	Piani di Rafforzamento Amministrativo
PSA	Piano Strategico Acquacoltura
PSL	Piano di Sviluppo Locale
RAC	Referente Autorità Contabile
RAdG	Referente Autorità di Gestione
RdA	Responsabile di Azione
RdI	Responsabile di Intervento
RFMOs	Regional Fisheries Maritime Organisations
RMS	Rendimento Massimo Sostenibile
RUP	Responsabile Unico di Procedimento
S.A.L.	Stato di Avanzamento Lavori (Acconto)
SANI 2	Sistema Interattivo di Notifica degli Aiuti di Stato
SCIA	Segnalazione Certificata di Inizio Attività
SFC	System for Fund management in the European Community
SIAN	Sistema Informativo Agricolo Nazionale
SIE	Fondi Strutturali e di Investimento Europei
SIC	Siti di Importanza Comunitaria
SIGECO	Sistema di Gestione e Controllo
SIGEPA	Sistema Italiano di Gestione della Pesca e dell'Acquacoltura
SMI	Sorveglianza Marittima Integrata
SNAI	Strategia Nazionale per le Aree Interne

Acronimi e sigle utilizzate	
SNB	Strategia Nazionale per la Biodiversità
SSL	Strategia di Sviluppo Locale
STECF	Scientific, Technical, Economic Committee for Fisheries
SWOT	Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats
TAR	Tribunale Amministrativo Regionale
TFUE	Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
TU	Testo Unico
TUSL	Testo Unico Sicurezza Lavoro
UNI	Ente Italiano di Normazione
UE	Unione Europea
VAS	Valutazione Ambientale Strategica
VIA	Valutazione Impatto Ambientale
VINCA	Valutazione di incidenza ambientale
VMS	Vessels Management System
ULA	Unità Lavorative Annue
UNI	Norme nazionali italiane elaborate dall'Ente nazionale italiano di unificazione
U.O.	Unità organizzativa
WFD	Water Framework Directive
ZMP	Zone Marine Protette
ZPS	Zone di Protezione Speciale
ZSC	Zone Speciali di Conservazione
ZVN	Zone vulnerabili dai nitrati di origine agricola

3. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL BANDO

In linea con gli obiettivi del Green Deal europeo, della strategia Farm to Fork, della Biodiversity strategy for 2030, della Strategia Nazionale delle Aree Interne e con le indicazioni dei nuovi Orientamenti strategici UE, le azioni dell'OS 2.1 sono conformi ai Macroobiettivi (MO) 1, 2 e 3 del Piano Nazionale Strategico Acquacoltura e potranno contribuire all'attuazione delle sue linee strategiche.

Le azioni sosterranno la protezione di tutte le forme di acqua, il ripristino degli ecosistemi, la riduzione dell'inquinamento e l'uso sostenibile delle acque in linea con la Direttiva Quadro sulle Acque (Direttiva 2000/60/CE)

La finalità dell'azione "Competitività e sicurezza dell'attività di acquacoltura" è quella di sostenere il miglioramento delle condizioni di lavoro a terra e a bordo e della qualità delle produzioni favorendo l'attrattività professionale nei confronti del settore e dell'intera filiera e contribuendo alla realizzazione della linea 1 del MO3 PNSA.

L'azione, attraverso l'intervento "*Promozione di condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi competitivi e attraenti*" attiva le operazioni riportate nella tabella che segue:

TABELLA 1: OPERAZIONI ATTIVABILI DALL'INTERVENTO

Cod Intervento	Intervento	Operazioni attivabili
221402	Promozione di condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi	3- Investimenti in apparecchiature di produzione a bordo 4- Investimenti a bordo per migliorare la navigazione o il controllo dei motori 32-Investimenti produttivi per l'acquacoltura sostenibile 54- Investimenti in attrezzature di sicurezza

4. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria del presente Bando è fissata in **€ 3.000.000,00** (parte delle risorse di codice 2 dell'O.S. 2.1); eventuali maggiori disponibilità potranno essere utilizzate per il sostegno alle domande dichiarate ammissibili all'esito del presente bando, ed eventualmente non finanziate per esaurimento della dotazione, ovvero per lo scorrimento della graduatoria.

L'Amministrazione si riserva di valutare la possibilità di aumentare la dotazione finanziaria del bando.

5. TEMPI DI REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO DELL'OPERAZIONI

La data di chiusura del progetto verrà indicata e comunicata al beneficiario nel decreto di approvazione del progetto e concessione del contributo.

Si precisa che il tempo massimo concesso per l'esecuzione degli interventi finanziati, a decorrere dalla data di notifica dell'Atto di concessione del contributo adottato dalla competente struttura, è così determinato:

- 6 mesi per investimenti materiali che prevedono l'acquisto di dotazioni (macchine, attrezzature, ecc.);
- 12 mesi per investimenti immateriali (es. studi, progetti, promozione, formazione, ecc.);
- 18 mesi per investimenti materiali che prevedono la realizzazione di interventi strutturali e/o manutenzione ordinaria e straordinaria (opere, impianti, ecc.).

Al termine dei sopra detti termini il progetto dovrà essere funzionale e funzionante.

La liquidazione del contributo avverrà sulla base degli esiti istruttori e delle verifiche e controlli posti in essere da parte della competente Struttura dell'O.I. Regione Sicilia, nonché in conformità con le disposizioni di Bilancio della Regione Siciliana.

6. AMBITO TERRITORIALE

Il presente Bando trova applicazione su tutto il territorio regionale della Sicilia, in base alla sede legale dell'impresa, ovvero alla residenza del richiedente qualora questi sia una persona fisica; saranno oggetto di finanziamento le sedi operative dell'impresa localizzate esclusivamente nel territorio della Regione Siciliana.

L'azione prevista all'interno di questo obiettivo specifico sarà diretta al territorio regionale costiero potenzialmente vocato o su cui già insistono allevamenti in acque salate e salmastre (valli, lagune e laghi costieri, ecc.), nonché nei territori regionali in cui è attivo il settore dell'allevamento in acqua dolce (bacini, vasche o *raceways* ed altri sistemi).

7. ATTIVITA' AMMISSIBILI

Il sostegno di cui al presente capo riguarda gli interventi che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della Politica Comune della Pesca (PCP) definiti all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1380/2013 attraverso il seguente obiettivo specifico: *“promuovere le attività di acquacoltura sostenibile, in particolare rafforzando la competitività della produzione acquicola, garantendo nel contempo che le attività siano sostenibili nel lungo*

termine dal punto di vista ambientale”.

Il raggiungimento dell’obiettivo specifico, nell’ambito della presente azione, viene attuato attraverso investimenti produttivi di adeguamento e/o realizzazioni per apparecchiature di produzione e attrezzature di sicurezza e controllo delle attività in impianti ed imbarcazioni a supporto per fornire valore aggiunto e qualità alle produzioni e migliorare le condizioni di lavoro a terra e a bordo; il sostegno del FEAMPA 21-27 sosterrà investimenti per:

- migliorare qualità e tracciabilità del ciclo produttivo e fornire valore aggiunto alle produzioni attraverso la prima lavorazione in impianti a terra e/o a bordo del prodotto allevato (cernita, stoccaggio e sbarco, gestione scarti);
- aumentare le garanzie di salute e sicurezza degli operatori a terra ed a bordo.

8. OPERAZIONI ATTIVATE

L’intervento può attivare una o più operazioni, tra quelle riportate nella tabella 1.

Di seguito si riportano indicazioni specifiche per le operazioni attivate dall’intervento:

3 - Investimenti in apparecchiature di produzione a bordo

L’operazione è finalizzata a sostenere investimenti di ammodernamento e/o acquisto di attrezzature ed apparecchiature a bordo di imbarcazioni a servizio di impianti acquicoli per migliorare il ciclo di produzione. In particolare gli investimenti sono destinati a migliorare la qualità delle produzioni a bordo onde fornire valore aggiunto alla produzione anche attraverso la prima lavorazione a bordo del prodotto allevato (meccanizzazione, movimentazione, lavaggio, selezione, conservazione, ecc).

4- Investimenti a bordo per migliorare la navigazione o il controllo dei motori

L’operazione è finalizzata a sostenere investimenti per le imbarcazioni di servizio di ammodernamento e/o installazione di sistemi integrati e mezzi di controllo per migliorare la sicurezza della navigazione ed aiutare la pianificazione delle operazioni;

32-Investimenti produttivi per l’acquacoltura sostenibile

L’operazione è incentrata sul sostegno ad iniziative destinate a finanziare investimenti produttivi per il settore acquacoltura nell’ottica del rafforzamento della competitività e della redditività del settore. e come disposto all’articolo 34, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n.1380/2013. In particolare, si sosterranno:

- ammodernamento delle unità di acquacoltura, compreso il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori del settore dell’acquacoltura;
- investimenti destinati a migliorare la qualità o ad aggiungere valore ai prodotti dell’acquacoltura.

Sono altresì ammessi investimenti relativi al commercio al dettaglio (vendita diretta). Si specifica che tra le attività di acquacoltura rientrano tutte le tipologie di acquacoltura quale ad esempio quella in mare, in terraferma

compresa quella realizzata in vasche, nelle valli, in fiumi e lagune.

54- Investimenti in attrezzature di sicurezza

L'operazione promuove l'adeguamento degli impianti acquicoli e delle imbarcazioni a servizio degli impianti mediante acquisto di macchinari ed attrezzature per il miglioramento della sicurezza e della tutela della salute per gli operatori del settore (es: adeguamento impianto elettrico, sistemi antincendio, sistemi di sicurezza e di allarme, sistemi di riduzione del rumore, miglioramenti della salute/sicurezza nelle operazioni di acquacoltura).

55- Investimenti per migliorare le condizioni di lavoro

L'operazione promuove l'adeguamento degli impianti acquicoli e delle imbarcazioni a servizio degli impianti con investimenti per migliorare le condizioni di lavoro degli addetti (es: strutture ricettive dedicate comprensive di servizi igienici, aree comuni, cucine e strutture di coperta di ricovero).

9. SOGGETTI AMMISSIBILI A PRESENTARE ISTANZA DI FINANZIAMENTO

I soggetti ammissibili a presentare istanza di sostegno, in forma singola o associata, sono esclusivamente:

- Micro e PMI del settore acquicolo;
- Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.lgs. n. 165/2001.

Nei capitoli che seguono saranno fornite le informazioni sulle condizioni di accesso alle operazioni per ciascuna tipologia di beneficiario.

In ogni caso non possono presentare domanda di finanziamento coloro i quali abbiano subito una revoca parziale o totale del contributo concesso nell'ambito del PO FEAMP 2014/2020, ovvero, del FEP 2007/2013 e che non abbiano ancora interamente restituito l'importo dovuto.

I soggetti ammissibili a finanziamento sono imprese operanti in acquacoltura alla data di presentazione delle istanze.

10. APPLICABILITÀ DEGLI AIUTI DI STATO

L'azione attua quanto previsto dall'art.27 del Reg. (UE) 2021/1139, specificando le condizioni attuative delle operazioni attivabili. Ai sensi dell'art.10, paragrafo 2, dello stesso regolamento si evidenzia che *“Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano tuttavia ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma del presente regolamento e che rientrano nell'ambito d'applicazione dell'articolo 42 TFUE”*. Pertanto, l'attuazione di questo intervento non è soggetta alle norme sugli aiuti di stato.

11. CUMULABILITÀ CON ALTRI AIUTI

Il contributo di cui al presente bando non è cumulabile con altre agevolazioni, anche di carattere fiscale, ottenute dal beneficiario per le medesime spese, qualora il cumulo con tali ulteriori aiuti determini un superamento

dell'intensità dell'aiuto spettante ai sensi del presente bando.

12. DOMANDA DI SOSTEGNO - TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE

La domanda di sostegno deve essere presentata dal rappresentante legale dell'impresa richiedente e sottoscritta digitalmente dallo stesso. Sono inoltre ammesse istanze presentate da soggetti delegati dal legale rappresentante, ma sottoscritte esclusivamente dal legale rappresentante.

A tal uopo, si precisa che l'atto di **conferimento delega** deve essere redatto in forma scritta da parte dell'organo delegante, indicando la specifica previsione di legge che autorizzi la delega dei poteri (la necessaria previsione legislativa è prevista anche in caso di rapporto gerarchico tra organo delegante ed organo delegato).

Il documento di delega deve essere firmato digitalmente da delegato e delegante e contenere:

- dati anagrafici del delegante, come nome e cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale;
- dati anagrafici del delegato, come nome e cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale;
- oggetto della delega, l'operazione che il delegato può eseguire al posto del delegante;
- periodo di validità della delega;

La sottoscrizione di tutta la documentazione richiesta dall'amministrazione deve essere effettuata dal legale rappresentante del soggetto richiedente.

Modalità di presentazione della domanda: dovrà essere presentata esclusivamente a mezzo pec all'indirizzo dipartimento.pesca@certmail.regione.sicilia.it, specificando in oggetto “PN FEAMPA 2021/2027 – Anno 2024 - Codice intervento 221402/Acquacoltura/S2 ed il nominativo del soggetto richiedente”.

Termine: Il termine per la presentazione delle domande è di 90 giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla G.U.R.S..

Modulistica: la domanda dovrà essere presentata tramite l'utilizzo della modulistica resa disponibile alla pagina del portale della Regione Siciliana dedicata al presente bando ed al seguente link:

<https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-agricoltura-sviluppo-rurale-pesca-mediterranea/dipartimento-pesca-mediterranea/bandi-fn-feampa-2021-2027>

Per tutta la durata di apertura, il presente Avviso rimarrà integralmente pubblicato sul portale *web* della Regione Siciliana, alla pagina dedicata al PN FEAMPA 2021/2027, all'indirizzo sopra indicato.

Tutte le comunicazioni successive alla presentazione della domanda avverranno tramite posta elettronica certificata (PEC).

Pertanto, eventuali integrazioni o comunicazioni successive dovranno essere trasmesse all'indirizzo dipartimento.pesca@certmail.regione.sicilia.it, specificando l'oggetto “FEAMPA 2021- 2027 – Bando 2024 - 221402/Acquacoltura/S2 - **Promozione delle attività sostenibili sotto il profilo ambientale per le imprese operanti in acquacoltura, molluschicoltura e acquaponica**”. Allo stesso modo tutte le comunicazioni da parte dell'Amministrazione regionale verranno trasmesse tramite il suddetto indirizzo pec.

La domanda di sostegno deve essere redatta secondo il modello predisposto con “Modello A – Istanza di finanziamento”, corredata dagli allegati debitamente compilati e della documentazione richiesta dal presente

bando. La domanda di sostegno Modello A deve essere **sottoscritta digitalmente** dal legale rappresentante del soggetto richiedente.

Tutti i file sottoscritti in firma digitale, compresa la domanda, devono essere esclusivamente in formato PDF/A, non sono accettati altri formati, pena esclusione.

SI FA OBBLIGO AL RICHIEDENTE DI INDICARE UN INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER LE COMUNICAZIONI CON L'AMMINISTRAZIONE OLTRE CHE DI COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE DURANTE TUTTE LE FASI PROGETTUALI DI CAMBIO DELLA STESSA QUALORA EFFETTUATA.

a. DOCUMENTAZIONE DI ACCESSO ALL'INTERVENTO

Di seguito la documentazione richiesta per l'accesso al bando:

- Modello A - Istanza di finanziamento;
- Modello B – Tabella di auto - attribuzione del punteggio;
- Modello B1 – Scheda Progettuale, contenente la relazione tecnica del progetto/operazione in cui devono essere riportati gli obiettivi specifici e quello primario dell'operazione ed il programma d'attuazione, le operazioni attivate con evidenza del tipo di attività svolta, della qualifica del personale utilizzato, ecc...;
- Modello B2 – Elenco dei preventivi;
- Modello C – Atto di Adesione;
- Modello C1 – Quadro economico proposto;
- Copia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante sottoscrittore dell'istanza;
- Dichiarazione del regime IVA a cui è sottoposta l'impresa;
- Dichiarazione resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente, del legale rappresentante del beneficiario, contenente l'impegno a non procedere al recupero dell'Iva, limitatamente alla parte di cofinanziamento pubblico, in linea con quanto disposto dall'art. 64 comma 1 lett. c) del Reg. (UE) 1060/2021- CPR;
- Dichiarazione di impegno, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n. 445/2000, di vincolo dell'impianto produttivo e/o dei beni destinati agli usi produttivi aziendali per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data del pagamento finale;

Tutti i modelli, oltre che in formato PDF/A e firmati digitalmente, dovranno essere prodotti e/o trasmessi anche in formato editabile, sia con riferimento ai file word, che excel.

In aggiunta a quanto sopra, il richiedente è tenuto a produrre:

- **fattibilità tecnico-economica e/o progetto esecutivo (come identificato nel D.lgs. n. 36/2023)** esplicativo in ogni dettaglio dei lavori e/o servizi da realizzare con il relativo costo, definito in misura tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo, quali: insieme delle relazioni tecniche, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, in scala adeguata, compresi eventuali particolari costruttivi, computo metrico estimativo riportante le voci di spesa relative agli acquisti, alle

spese generali e l'elenco del prezzo unitario e del capitolato prestazionale, gli interventi che contribuiscono al risparmio energetico o a ridurre l'impatto ambientale devono essere corredati da apposita relazione energetica redatta da tecnico abilitato.

Per le opere edili a misura, di natura strutturale e non strutturale (scavi, fondazioni, strutture in elevazione, muri divisorii, rivestimenti, intonaci, impiantistica) devono essere presentati progetti corredati da computi metrici analitici redatti sulla base delle voci di spesa contenute nel prezzario unico regionale per i lavori pubblici vigente, decurtato del 10% , considerato che non si tratta di regime di opere pubbliche.

Per le opere non contemplate nel predetto prezzario si può ricorrere ad un'analisi dei prezzi a firma del tecnico progettista, al fine di verificare la congruità delle spese.

Il progetto deve contenere, altresì, una valutazione economica previsionale sulla redditività dell'investimento.

Il progetto deve essere sottoscritto dal professionista qualificato ai sensi della vigente normativa, iscritto al relativo Albo o Collegio professionale e dal titolare dell'impresa richiedente il finanziamento o dal legale rappresentante;

— **Piano finanziario** del progetto, indicante le modalità con cui si intende far fronte ai costi previsti, compresa la quota di cofinanziamento privata;

— **dichiarazione sulla proposta progettuale**, esecutiva o cantierabile con esplicita attestazione sulla definizione del progetto nei termini previsti nel presente bando a firma del tecnico e sottoscritta dal legale rappresentante, accompagnata dalla relativa documentazione, nonché il cronoprogramma dei lavori e degli acquisti, sottoscritto digitalmente dal progettista e dal rappresentante legale;

— Dichiarazione sulla qualifica di PMI ;

— documentazione dei **tre preventivi** per la fornitura di beni e/o servizi **corredati da documentazione che ne comprovi la richiesta e la successiva trasmissione**; i preventivi devono essere fra loro **confrontabili** o sovrapponibili, in corso di validità, per i beni non ancora acquistati e per i servizi non ancora realizzati.

Le ditte contattate per i preventivi di spesa devono essere regolari, specializzate e qualificate, (devono risultare iscritte alla Camera di Commercio, per le classi di attività afferenti alla tipologia di fornitura richiesta, avere stato attivo, ecc.).

Inoltre, i preventivi devono essere rilasciati da ditte che non sono imputabili ad un unico centro decisionale, che non hanno il medesimo rappresentante legale/direttore/socio di maggioranza, che non fanno capo ad uno stesso gruppo, e le cui sedi amministrative o legali non abbiano gli stessi indirizzi, numeri di telefono e che svolgano attività compatibili con l'oggetto dell'offerta.

Inoltre, i suddetti preventivi potranno essere accettati a condizione che sia garantita l'assenza di vincoli di parentela entro il terzo grado, di affinità entro il secondo grado, rapporti di coniugio o regolati da patto civile di solidarietà, tra il beneficiario e il rappresentante legale socio di maggioranza della ditta offerente, nonché l'assenza di ipotesi di collegamento e/o controllo ai sensi dell'art. 2359 e ss c.c., tra beneficiario e ditta offerente. Ferma restando la libera scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile.

La richiesta di preventivi non è dovuta nel caso di fornitura di beni o servizi la cui produzione è garantita da privativa industriale e/o commerciale (esclusiva), o anche di un bene o servizio che per caratteristiche tecniche

e grado di perfezione richiesti, una sola ditta può fornire, mediante produzione del contratto di esclusiva (in lingua italiana e con estremi di registrazione), rilasciato dal fornitore, o mediante altra documentazione di eguale forza probatoria o da perizia o asseverazione rilasciata e firmata dal tecnico progettista.

— Per progetti che prevedono lavori:

- **Computo metrico estimativo** redatto da un professionista abilitato con riferimento (prezzi non superiori) al prezzario unico regionale per i lavori pubblici vigente, decurtato del 10% in quanto, non trattandosi di opera pubbliche, i prezzi non sono assoggettati a ribasso di asta;
- **relazione, redatta da un professionista abilitato**, della compatibilità del progetto con la normativa urbanistica vigente e in merito alle autorizzazioni necessarie, inclusa indicazione dell'eventuale assoggettabilità a VIA ed altre;
- **tutte le autorizzazioni/nulla osta in possesso e/o richieste** per la realizzazione dell'intervento;

— per le spese professionali, oltre alla documentazione relativa alla richiesta e successiva trasmissione dei preventivi, documentazione relativa all'affidamento dell'incarico professionale per la progettazione afferente all'istanza (**disciplinare di incarico**);

— in caso di investimenti fissi:

1. copia dei titoli di disponibilità dell'immobile su cui vengono realizzati gli interventi (con esclusione degli immobili che si prevede di acquisire con l'operazione);
2. Dichiarazione sostitutiva di atto notorietà (nel caso in cui il richiedente non sia proprietario dell'immobile) **a firma del proprietario**, di assenso all'esecuzione del progetto nonché all'iscrizione dei relativi vincoli;

— in caso di spese già effettuate alla data di presentazione della domanda (e comunque per iniziative non ancora completate):

1. computo metrico delle opere edili, con evidenza di quelle realizzate allo stato di avanzamento attuale a firma del Direttore dei lavori;
2. copia delle fatture riportanti l'esatta indicazione dei beni forniti o da fornire (in caso di acconto di fornitura);
3. numero 3 preventivi dei beni e/o servizi acquistati oppure in assenza di preventivo, relazione di congruità redatta dal tecnico incaricato;

— in caso di acquisto di terreni o edifici:

1. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma sia dell'acquirente che del cedente, attestante che tra i medesimi non sussistono vincoli di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado, di rapporto di coniugio o regolato da patto civile di solidarietà, ovvero l'assenza di ipotesi di collegamento e/o controllo ai sensi dell'art. 2359 e ss del Codice Civile tra il beneficiario e l'alienante l'edificio;
2. perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, nonché dei codici di condotta, indipendente e debitamente autorizzato, che attesti:

— per i terreni: il valore di mercato del terreno, nei casi in cui non sia possibile averne conoscenza in modo diverso, in tal caso allegare relativa documentazione;

- per gli edifici: il valore di mercato del bene e la conformità dell'immobile alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, nonché alle disposizioni dettate a tutela del paesaggio e degli altri eventuali vincoli gravanti sull'area interessata.
 1. per l'acquisto di edifici: dichiarazione del precedente proprietario attestante che l'immobile non ha fruito, nel corso dei cinque anni precedenti, di un finanziamento pubblico, nazionale o europeo;
- Deliberazione con la quale l'organo amministrativo dell'impresa richiedente approva l'operazione e la relativa previsione di spesa, si accolla la quota di cofinanziamento a proprio carico e autorizza il legale rappresentante alla presentazione dell'istanza di finanziamento (se dovuto in relazione all'assetto societario). A seguito dell'emanazione dell'atto di concessione il beneficiario dovrà riscontrare la relativa accettazione fornendo ogni utile elemento atto a comprovare la capacità di copertura di quota privata di finanziamento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 73 comma 2 lett. D) del Reg. (UE) n. 1060/2021 – CPR;
- Documentazione prevista per la richiesta dell'informazione antimafia, ove prevista dalla normativa di riferimento, secondo i modelli messi a disposizione dalle prefetture di riferimento territoriali, ai sensi del D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.

In caso di mancata o carente trasmissione della documentazione o delle integrazioni eventualmente richieste, o qualora le motivazioni vengano valutate insufficienti, l'ufficio istruttore si riserva di non ammettere la relativa spesa.

13. SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute successivamente alla data di presentazione dell'istanza. Sono riconoscibili anche spese precedenti, purché sostenute a partire dal 01 gennaio 2021 e afferenti ad operazioni non concluse alla data di presentazione dell'istanza, come stabilito dall'art. 63 del Reg. (UE) n. 2021/1060, ferma restando l'ammissibilità della stessa.

Le spese devono essere sostenute da un beneficiario e pagate per l'attuazione di operazioni entro il termine che verrà indicato nel decreto di concessione del contributo e comunque secondo i tempi previsti e comunicati dall'amministrazione, in ogni caso entro il termine di chiusura del Programma, fissato al 31 dicembre 2029. Si precisa che, per quanto riguarda le spese già sostenute prima della presentazione della domanda di sovvenzione, dovrà essere prodotta in sede di domanda di pagamento la seguente documentazione, idonea a dimostrare la correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche:

- dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000 attestante che:
 - Il documento giustificativo di spesa/fattura n. _____ del _____ è riferito a spesa a valere sul PN-FEAMPA 2021/2027 – CUP _____;
 - Il documento giustificativo di spesa/fattura non viene presentata a valere su altre agevolazioni oppure viene presentata a valere su altre agevolazioni (descrizione delle agevolazioni) per Euro _____, quietanza di pagamento nella forma di dichiarazione liberatoria da parte del fornitore riportante il codice CUP del progetto a cui si riferiscono le fatture.

Non possono essere selezionate per il sostegno PN FEAMPA 2021/2027 le operazioni materialmente completate o pienamente attuate prima che la domanda di finanziamento a valere sul Programma sia stata presentata dal beneficiario, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati o meno.

In particolare:

- nel caso di operazione riguardante esclusivamente opere edilizie, l'opera può essere definita materialmente completata o pienamente attuata quando sono terminati gli acquisti dei materiali e l'opera è conclusa e utilizzabile, dimostrato dalle relative certificazioni (es. agibilità) o dai relativi giustificativi di trasporto e/o spesa;
- nel caso di operazioni riguardante esclusivamente acquisto di attrezzature l'opera può essere definita materialmente completata o pienamente attuata con la fornitura dell'ultima attrezzatura (la data è desumibile dal documento di trasporto) e l'effettiva utilizzazione dell'opera. Sarà considerata opera materialmente conclusa qualora il mancato funzionamento sia imputabile al beneficiario;
- nel caso di operazioni riguardanti sia l'acquisto di attrezzature che opere edilizie, l'operazione può essere definita materialmente completata o pienamente attuata, quando entrambe le fattispecie di cui ai punti precedenti sono contemporaneamente soddisfatte.

Un'operazione può ricevere sostegno da uno o più Fondi o da uno o più Programmi e da altri strumenti dell'Unione. In tali casi, le spese dichiarate nella domanda di pagamento di uno dei Fondi non devono essere dichiarate in uno dei casi seguenti:

1. sostegno a carico di un altro Fondo o strumento dell'Unione;
2. sostegno a carico dello stesso Fondo a titolo di un altro Programma.

Nell'ambito delle operazioni attivate nel presente bando le principali categorie di spese ammissibili riguardano i costi sostenuti per:

1. l'esecuzione di lavori;
2. l'acquisizione di beni e servizi;
3. l'acquisto di terreni;
4. l'acquisto di edifici;
5. l'imposta sul valore aggiunto e altri oneri, solo nei casi in cui non siano recuperabili;
6. le spese generali.

Di seguito si riportano le condizioni generali di ammissibilità delle categorie di spese di cui alle lettere da a) ad f) sopra elencate.

a. SPESE PER LAVORI

Le spese per lavori sono ammesse esclusivamente per le operazioni coerenti e nei limiti degli importi previsti dalle voci di spesa con riferimento al prezzario unico regionale per i lavori pubblici vigente, decurtato del 10% in quanto, non trattandosi di opera pubbliche, i prezzi non sono assoggettati a ribasso di asta.

Tali voci di spesa sono quelle utilizzate nel computo metrico di progetto, per l'operazione nel suo complesso,

redatto dal tecnico progettista.

Per le categorie di lavori non riportate nel Prezzario del soggetto attuatore, sono ammissibili i c.d. “Nuovi Prezzi”, che andranno indicati nel computo metrico con tale dicitura (in sigla “NP”). Non sono ammissibili al finanziamento le spese per “Nuovi Prezzi” concernenti, anche solo parzialmente, lavorazioni e/o voci elementari riconducibili al Prezzario del soggetto attuatore vigente. Ogni “Nuovo Prezzo” deve essere supportato da apposita analisi prezzi sottoscritta ovvero perizia asseverata del tecnico progettista attestante motivi e circostanze della scelta e la congruità del nuovo prezzo determinato.

Inoltre, i lavori previsti nel progetto non possono essere realizzati da ditte che hanno in comune con il richiedente le seguenti figure: rappresentante legale/direttore/socio di maggioranza (coniuge o rapporti di parentela sino al terzo grado).

Inoltre, i preventivi devono essere rilasciati da ditte che non hanno il medesimo rappresentante legale/direttore/socio di maggioranza, che non fanno capo ad uno stesso gruppo, e le cui sedi amministrative o legali non abbiano gli stessi indirizzi, e che svolgano attività compatibili con l’oggetto dell’offerta. I preventivi presentati devono essere in corso di validità.

b. SPESE PER BENI E SERVIZI

Per l’acquisizione di beni e servizi il richiedente è tenuto alla presentazione della completa documentazione relativa alle forniture di beni e servizi, come di seguito illustrata. I beni acquistati devono essere nuovi di fabbrica, privi di vincoli o pgni.

Per l’acquisto di beni materiali e di servizi il richiedente è tenuto a presentare preventivi afferenti ad almeno tre (3) diversi operatori economici. La richiesta di preventivo deve essere corredata da documentazione che ne comprovi la richiesta e la successiva trasmissione. I preventivi presentati devono essere in corso di validità, per i beni non ancora acquistati e per i servizi non ancora realizzati.

La scelta del bene o del servizio, che sia più aderente alle esigenze dell’operazione, è effettuata dal richiedente sulla base di parametri tecnico-economici e di congruità dei prezzi, evidenziati nella documentazione dei preventivi. Ferma restando la libera scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l’importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile.

In ogni caso, le ditte contattate per i preventivi di spesa devono essere regolari, specializzate e qualificate, devono risultare iscritte alla Camera di Commercio, per le classi di attività afferenti alla tipologia di fornitura richiesta, avere stato attivo, ecc..

La richiesta di preventivi non è dovuta nel caso di fornitura di beni o servizi la cui produzione è garantita da privativa industriale e/o commerciale (esclusiva), o anche di un bene o servizio che per caratteristiche tecniche e grado di perfezione richiedi una sola ditta può fornire; l’unicità del fornitore deve essere certa e comprovata, ai sensi di legge, dal richiedente o mediante produzione di contratto di esclusiva, rilasciato dal fornitore, o mediante altra documentazione di eguale forza probatoria o da perizia o asseverazione rilasciata e firmata dal tecnico progettista.

Inoltre, i preventivi devono essere rilasciati da ditte che non hanno il medesimo rappresentante legale/direttore/socio di maggioranza, che non fanno capo ad uno stesso gruppo, e le cui sedi amministrative o legali non abbiano gli stessi indirizzi, e che svolgano attività compatibili con l’oggetto dell’offerta.

Segue una lista indicativa, ma non esaustiva, delle spese ammissibili relativi a beni e servizi:

- acquisto di macchinari e attrezzature per impianti di acquacoltura e maricoltura e imbarcazioni asservite agli impianti di acquacoltura;
- acquisto di macchinari ed attrezzature scientifiche finalizzate alla acquisizione e digitalizzazione di dati meteo marini per una migliore gestione degli impianti;
- acquisto di macchinari e attrezzature per investimenti relativi al commercio al dettaglio svolti nell'azienda quando tale commercio formi parte integrante dell'impresa di acquacoltura;
- investimenti in attrezzature tecnologiche necessari alla realizzazione del progetto;
- acquisto di programmi informatici necessari alla realizzazione dell'intervento, ivi inclusi gli affidamenti per la realizzazione di programmi non esistenti, adattamenti e personalizzazioni;
- servizi e tecnologie per l'ingegnerizzazione di software/hardware;
- acquisto di attrezzatura informatica, compreso il relativo software specifico/specialistico;
- spese materiali per studi di fattibilità che comprendono indagini/analisi preliminari/ progettazione, etc (ad es. chimico-fisiche, verifiche strutturali, rilievi geologici);
- acquisto di mezzi/attrezzature atti al trasporto dei prodotti ittici quali le spese per la fornitura e la posa in opera di cassoni coibentati e spese strettamente inerenti l'acquisto dei sistemi di refrigeramento delle celle frigorifere per i prodotti ittici - per i quali non si può interrompere la catena del freddo – ovvero l'acquisto di automezzi dotati di coibentazione e gruppo frigorifero non amovibile; l'acquisto di un automezzo destinato al trasporto del materiale vivo;
- spese per il miglioramento delle condizioni igieniche e sanitarie, delle condizioni ambientali, dei sistemi di produzione anche attraverso l'adozione di innovazioni tecnologiche;
- opere impiantistiche strettamente inerenti agli impianti e/o agli accessori;
- lavori di sistemazione o di miglioramento dei circuiti idraulici all'interno delle imprese acquicole, compresi la depurazione ed il riutilizzo delle acque.
- retribuzioni e oneri del personale dipendente strettamente connessi alla realizzazione dell'intervento;
- spese di consulenza professionale per le attività previste da progetto;
- costi di diffusione per la pubblicizzazione e promozione del progetto: elaborazione di *report*, materiali di diffusione (pubblicazioni finali e pubblicità), incontri e seminari (locazioni e utenze, noleggi e leasing di attrezzature, altri servizi di supporto quali allestimenti, interpretariato, animazione, spazi pubblicitari, ecc.);
- utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell'operazione: ammortamenti, noleggi e leasing;

c. TERRENI

I costi per acquisto dei terreni è spesa ammessa solo per le operazioni di codice 32 alle seguenti condizioni:

- a) la sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione;
- b) la percentuale rappresentata dall'acquisto del terreno non può superare il 10 per cento della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata, mentre per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15 per cento;

- c) La presentazione di una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, nonché dei codici di condotta, indipendente o debitamente autorizzato, che attesti il valore di mercato del terreno, solo nei casi in cui non sia possibile averne conoscenza in modo diverso.

La precedente lettera b) non si applica nel caso di operazioni relative alla conservazione dell'ambiente, quando sono rispettate tutte le seguenti condizioni:

- a) l'acquisto è stato effettuato sulla base di giustificati motivi;
- b) il terreno è destinato all'uso stabilito per un periodo determinato;
- c) il terreno non ha una destinazione agricola salvo in casi debitamente giustificati;
- d) l'acquisto è effettuato da parte o per conto di un'istituzione pubblica o di un organismo di diritto pubblico;
- e) l'assenza di vincoli di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado, di rapporto di coniugio o regolato da patto civile di solidarietà, ovvero, l'assenza di ipotesi di collegamento e/o controllo ai sensi dell'art. 2359 e ss. del codice civile tra il beneficiario e l'alienante il terreno.

d. EDIFICI

- a) L'acquisto di edifici già costruiti, salvo quanto previsto dai regolamenti specifici del PN FEAMPA 2021/2027, costituisce una spesa ammissibile purché sia direttamente connesso all'operazione in questione, alle seguenti condizioni che:
- b) sia presentata una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato che attesti il valore di mercato del bene e la conformità dell'immobile alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, nonché alle disposizioni dettate a tutela del paesaggio e degli altri eventuali vincoli gravanti sull'area interessata;
- c) la perizia giurata di cui alla precedente lettera a) espliciti i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario;
- d) l'immobile non abbia fruito, nel corso dei cinque anni precedenti, di un finanziamento pubblico, nazionale o europeo;
- e) l'immobile sia utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall'Autorità di gestione o dagli OO.II;
- f) che l'edificio sia utilizzato conformemente alle finalità dell'operazione;
- g) assenza di vincoli di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado, di rapporto di coniugio o regolato da patto civile di solidarietà, ovvero, l'assenza di ipotesi di collegamento e/o controllo ai sensi dell'art. 2359 e ss. del codice civile tra il beneficiario e l'alienante l'edificio.

La spesa ammissibile non può superare il 10% della spesa totale dell'investimento, al netto delle spese generali.

e. LOCAZIONE FINANZIARIA

Fatta salva l'ammissibilità della spesa per locazione semplice o per noleggio, la spesa per la locazione finanziaria (leasing) è ammissibile al contributo alle seguenti condizioni, nel caso in cui il beneficiario sia

l'utilizzatore:

- a) i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile;
- b) nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi;

- c) l'aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati; se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento cofinanziato, è ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento;
- d) nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile; e' onere dell'utilizzatore dimostrare che la locazione finanziaria costituisce il metodo piu' economico per acquisire l'uso del bene; nel caso in cui risulti che i costi sono inferiori utilizzando un metodo alternativo, quale la locazione semplice del bene, i costi supplementari sono detratti dalla spesa ammissibile;

I canoni pagati dall'utilizzatore in forza di un contratto di vendita e conseguente retrolocazione finanziaria sono spese ammissibili; i costi di acquisto del bene non sono ammissibili.

f. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile nei casi in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA.

L'imposta di registro, in quanto afferente a un'operazione, è spesa ammissibile.

Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate dal FEAMPA è spesa ammissibile nei casi in cui non sia recuperabile dal beneficiario, purché direttamente afferente a dette operazioni.

g. AMMORTAMENTI

Le spese di ammortamento di beni ammortizzabili strumentali all'operazione per le quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture, calcolate conformemente alla normativa vigente, sono ammissibili alle condizioni di cui all'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2021/1060.

h. SPESE GENERALI

Le spese generali sono ammissibili se sono collegate all'operazione/i finanziata/e necessarie per la sua preparazione o esecuzione; trattasi di spese ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale delle altre spese ammissibili a cui dette spese si riferiscono. In ogni caso la somma delle spese generali non può superare **la soglia massima del 12%** calcolato sul totale della spesa ammessa per l'operazione al netto delle spese medesime. Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente azione/intervento:

- le spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione, se previsto da prescrizioni dell'Autorità di gestione;
- le spese di progettazione e di direzione dei lavori;
- le spese per consulenza tecnica e finanziaria, comprese quelle per la predisposizione dell'istanza, nonché le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o

- finanziarie e le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata;
- ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo relativo alle spese generali per operazioni cofinanziate da parte dei fondi costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario, purché direttamente afferente a dette operazioni;
 - spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari sono ammissibili qualora tali garanzie siano previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione.

Nell'ambito delle spese generali per la progettazione, direzione lavori, consulenza tecnica e finanziaria, perizie tecniche o finanziarie, ai fini della verifica sulla congruità di tali costi, è necessaria la presentazione di tre preventivi di spesa confrontabili, prodotti da soggetti indipendenti. Ferma restando la libera scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile.

Le indicazioni generali in materia di spese ammissibili sono contenute nelle linee guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021/2027 approvate dal tavolo istituzionale e con prot. n. 112481 del 7 marzo 2024 dell'ADG PN FEAMPA 2021/2027 e nelle disposizioni nazionali in materia.

14. SPESE NON AMMISSIBILI

Oltre alle disposizioni di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera a), regolamento (UE) n. 2021/1060, non sono ammissibili, i costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, nonché le spese relative ad operazioni escluse dall'ambito di applicazione, ai fini del sostegno del Reg. (UE) 2021/1139 ed in particolare dell'art.13.

Non sono ammissibili i seguenti altri costi:

- a. i deprezzamenti e le passività;
- b. gli interessi di mora;
- c. le perdite sul cambio, le commissioni e altri oneri per operazioni relative a prodotti finanziari ai sensi dell'articolo 1 lett. u) del Decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58.

Ai sensi dell'articolo 66 del regolamento (UE) n. 2021/1060, non sono ammissibili le spese per una delocalizzazione, come definita all'articolo 2, punto 61-bis regolamento (UE) 651/2014.

a. LIMITE MASSIMO (E MINIMO) DI SPESA AMMISSIBILE

Per ciascun **beneficiario** è fissato in € **500.000,00** il limite massimo della spesa ammissibile, con riferimento al valore complessivo del progetto (indipendentemente dal numero delle operazioni attivate al quale il beneficiario decida di aderire) e delle spese complessive per le quali lo stesso chiede un contributo a valere sul presente bando.

b. INTENSITA' DELL'AIUTO

Le aliquote massime dell'intervento pubblico sono riportate nell'Allegato III "*ALIQUOTE MASSIME SPECIFICHE DI INTENSITÀ DI AIUTO IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE*" del Reg. (UE) 2021/1139.

L'aliquota massima del contributo pubblico erogato ai beneficiari è pari al 50% della spesa totale ammissibile al beneficio;

In deroga a quanto sopra, le aliquote massime specifiche di intensità di aiuto sono riportate nella seguente Tabella 5.

TABELLA 2: INTENSITÀ DELL'AUTO APPLICABILI ALL'INTERVENTO

Nr riga (allegato III)	Categoria specifica di operazione	Contributo pubblico (% spesa ammessa)
14	Operazioni che soddisfano tutti i criteri seguenti: (i)interesse collettivo; (ii)beneficiario collettivo; (iii) elementi innovativi oppure pubblico accesso garantito ai loro risultati.	100
15	Operazioni attuate da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali	75
17	Operazioni di sostegno all'acquacoltura sostenibile attuate dalle PMI	60
18	Operazioni a sostegno di prodotti, processi o attrezzature innovativi nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione	75
19	Operazioni attuate da organizzazioni di pescatori o altri beneficiari collettivi	60

Nel caso in cui ricorrano più condizioni di cui alle righe 14,15,17,18 e 19 della Tabella 6 si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto, così come previsto all'art.41 del Reg.(UE) 2021/1139.

In relazione all'ALLEGATO III del Reg. (UE) 1139/2021 (aliquote massime specifiche di intensità di aiuto in regime di gestione concorrente), per uno stesso beneficiario non è possibile la presentazione di un progetto che comprenda operazioni con diversi tassi di intensità di aiuto. Pertanto, qualora il richiedente preveda spese con diverse intensità di aiuto, dovrà presentare domande distinte per ciascuna intensità di aiuto, in caso contrario all'intera operazione verrà applicata l'intensità di aiuto più bassa. **In ogni caso non potrà essere presentata e ammessa per ciascuna impresa beneficiaria più di una domanda per singolo tasso di aiuto.**

In relazione ai criteri da soddisfare per richiedere l'aliquota di cui alla riga 14 della tabella precedente si forniscono le seguenti precisazioni.

Beneficiario collettivo - gli organismi plurisoggettivi previsti nel nostro ordinamento con struttura associativa che perseguono finalità che travalicano l'interesse economico dell'ente collettivo, essendo preordinati alla soddisfazione di interessi dei membri che compongono l'ente collettivo o di tutta la collettività.

Interesse collettivo - il criterio dell'interesse collettivo è riferito all'operazione in quanto gli investimenti devono essere intrapresi nell'interesse collettivo di una categoria o di un'organizzazione e quindi avere una portata più ampia di singoli interessi individuali, ossia corrispondere ad un'operazione compiuta nell'interesse

di tutti. A titolo di esempio, l'acquisto di attrezzature per conto dei membri di un'associazione professionale o di una cooperativa per ottenere migliori offerte commerciali, non può qualificarsi come un'operazione di interesse collettivo, in quanto i membri dell'organizzazione collettiva finirebbero per possedere l'attrezzatura, diventando di fatto i beneficiari effettivi. Viceversa l'acquisto da parte di un'impresa di una macchina per la produzione del ghiaccio liquido che ha lo scopo di fornire servizi ad una comunità di pescatori in una determinata area si configura come interesse collettivo (in questo esempio la macchina per la produzione di ghiaccio liquido acquistata dall'impresa aumenterebbe il valore delle catture per la collettività dei pescatori e la qualità del pesce per i consumatori). Quello che rileva, quindi, è la finalità nell'utilizzo collettivo del bene/servizio creato e non la tipologia di soggetto che realizza l'operazione.

Elementi innovativi - per la valutazione degli elementi innovativi di un progetto, l'AdG utilizza come riferimento i manuali OCSE di Frascati 15 e Oslo 2018, che rappresentano i principali orientamenti internazionali per le definizioni e le metodologie in ambito di ricerca, sviluppo ed innovazione, nonché la norma ISO 56002, prima linea guida internazionale sui sistemi di gestione dell'innovazione. Sono in ogni caso esclusi dal poter essere considerati quali elementi innovativi i meri cambiamenti di tecniche, metodi o processi già in uso sul territorio o i miglioramenti minori, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione di beni strumentali o servizi, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le modifiche periodiche o stagionali e altri cambiamenti ciclici.

15. CRITERI DI SELEZIONE

I criteri per la selezione dell'intervento sono riportati nella tabella che segue.

TABELLA 3: REGIA-CRITERI DI SELEZIONE DELL'INTERVENTO

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C(0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio (C*Ps)
CRITERI TRASVERSALI				
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile (T1)	T1=NO C=0 T1=SI C=1	0,5	
T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionale ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro (T2)	T2 (o media) >40 anni C=0 T2 (o media) ≤40 anni C=1	0,5	
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE				
SR1		R1= Micro C=1	23	

	Il richiedente (R1) è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	R1=Media C = Min		
SR2	Il richiedente (R2) è in possesso della certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR125:2022	R2=SI C=1 R2=NO C=0	0,4	
SR3	Esperienza del richiedente (R3) nel campo dell'inclusione sociale	R3=SI C=1 R3=NO C=0	0,4	
SR4	Numero di dipendenti presenti in azienda con disabilità (R4)	R4=0 C=0 R4=Max C=1	0,4	
SR5	Numero di soggetti partecipanti all'iniziativa in partenariato (R5)	R5=1 C=0 R5=Max C=1	0	Non previsto
SR6	Il richiedente aderisce ad una <i>smart grid</i> (R6)	R6=SI C=1 R6=NO C=0	0,1	
SR7	Il richiedente è in possesso della certificazione di acquacoltura biologica e/o di acquacoltura sostenibile ovvero di partecipazione ai sistemi di ecogestione audit dell'Unione (EMAS) (R7)	R7=SI C=1 R7=NO C=0	5	
CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE				
Q1	Coerenza con gli obiettivi del Programma ed in particolare con i macroobiettivi del PSNA previsti nell'OS 2.1, Azione 4, del PN FEAMPA 21-27 (Q1)	Q1=alta C=1 Q1=bassa C=Min	25	
Q2	Livello di innovazione tecnologica mediante la valutazione del costo degli investimenti a carattere innovativo sul costo totale dell'investimento (Q2)	C=Costo investimento innovazione/Costo totale dell'intervento	10	
Q3	Numero di nuovi posti di lavoro previsti per le donne (PD)/numero di nuovi posti di lavoro (PT) (Q3)	$0\% \leq PD \leq 50\%$ $C = PD / 0,5 * PT$ $PD > 50\% C = 1$	0,2	
Q4	Numero di nuovi posti di lavoro previsti per giovani (PG)/numero di nuovi posti di lavoro (PT) (Q4)	$0\% \leq PG < 50\%$ $C = PG / PT$ $PG > 50\% C = 1$	0,4	
Q5	L'iniziativa prevede azioni specifiche ovvero soluzioni innovative per l'inclusione delle persone con disabilità (Q5)	Q5=SI C=1 Q5=NO C=0	0,2	
Q6	L'iniziativa ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI (Q6)	Q6=SI C=1 Q6=NO C=0	0,5	
Q7		Q7=SI C=1	0,3	

	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea o Strategie macroregionali (Q7)	Q7=NO C=0		
CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE				
SO1	Numero di operazioni attivate (O1)	O1=1 C=0 O1=Max C=1	5	
SO2	L'iniziativa prevede investimenti finalizzati a migliorare la qualità delle produzioni acquicole sostenibili (O2)	C=Costo investimento tematico/Costo totale	10	
SO3	L'operazione prevede l'ammodernamento delle unità di acquacoltura, per il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori (O3)	C=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento	4	
SO4	L'operazione prevede investimenti relativi alla vendita diretta svolta dall'azienda se tale commercio formi parte integrante dell'impresa di acquacoltura (O4)	C=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento	3,2	
SO5	L'operazione prevede l'ammodernamento delle imbarcazioni asservite ad impianto di acquacoltura, per il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori (O5)	C=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento	4	
SO6	L'operazione prevede investimenti in apparecchiature di produzione a bordo delle imbarcazioni asservite ad impianto di acquacoltura, per il miglioramento delle produzioni (O6)	C=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento $0 \leq CT < 50\%$ C = 0,5 CT>50% C=1	1,9	
SO7	L'operazione prevede investimenti in attrezzature scientifiche per l'acquisizione e la digitalizzazione di dati utili alla gestione degli impianti (O7)	O7=SI C=1 O7=NO C=0	5	
TOTALE			100	

La metodologia del calcolo da applicare è riportata nel documento generale sui *Criteri di selezione* approvato con procedura scritta del Comitato di Sorveglianza avviata il 12 aprile 2023 e conclusa il 10 maggio 2023.

Il peso dato ad ogni parametro (Ps) può essere compreso tra “0” (il valore “0” potrà essere assegnato solo qualora il criterio non è applicabile alle iniziative attivate dall’avviso pubblico) e 100; la somma di tutti i pesi della griglia selettiva deve essere pari a 100. Il valore del punteggio assunto da ciascun parametro come anche quello finale deve essere approssimato alla seconda cifra decimale. Al fine di innalzare la qualità delle proposte progettuali, queste potranno rientrare nella graduatoria delle istanze selezionate solo se raggiungono un punteggio di merito complessivo P pari o superiore a 40. In relazione alla tipologia di intervento di seguito si

riportano alcuni parametri di valutazione obbligatori da utilizzare nei bandi/avvisi e il relativo peso minimo da utilizzare:

TABELLA 4: CRITERI DI VALUTAZIONE E RELATIVI VALORI MINIMI DEI PESI OBBLIGATORI

Codice	Criteri di selezione delle operazioni	Peso minimo
SR7	Il richiedente è in possesso della certificazione di acquacoltura biologica e/o di acquacoltura sostenibile ovvero di partecipazione ai sistemi di ecogestione audit dell'Unione (EMAS)	5
Q1	Coerenza con gli obiettivi del Programma ed in particolare con i macroobiettivi del PSNA previsti nell'OS 2.1, Azione 4, del PN FEAMPA 21-27	10
Q2	Livello di innovazione tecnologica	10
SO2	L'iniziativa prevede investimenti finalizzati a migliorare la qualità delle produzioni acquicole sostenibili	10
SO7	L'operazione prevede investimenti in attrezzature scientifiche per l'acquisizione e la digitalizzazione di dati utili alla gestione degli impianti	5

I richiedenti in possesso dei requisiti di cui ai capitoli precedenti saranno selezionati con assegnazione di un punteggio di merito, arrotondato alla seconda cifra decimale, in base ai criteri di cui alla griglia sotto riportata.

L'operazione che non consegua un punteggio minimo pari a 40 non è ammissibile al finanziamento.

Entrano in graduatoria di merito le sole operazioni ammissibili. Le operazioni accedono al finanziamento nell'ordine della graduatoria, in base al punteggio, fino a esaurimento della dotazione finanziaria del bando. Il punteggio per ciascun criterio di selezione è calcolato mediante il prodotto del coefficiente adimensionale C, il cui valore è compreso tra "0" ed "1" che misura il grado di soddisfacimento di quel determinato criterio per il valore del peso Ps per quel determinato criterio.

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch'esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).

a. NOTE METODOLOGICHE AI CRITERI DI SELEZIONE

TABELLA 5: NOTA METODOLOGICA AI CRITERI DI SELEZIONE

N.	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Nota metodologica
CRITERI TRASVERSALI		
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile, ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile	Il legale rappresentante è di sesso femminile, ovvero la maggioranza delle quote dell'organo decisionale è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro della componente femminile sulla forza lavoro complessiva del richiedente deve essere calcolata in termini di ULA; tale rapporto dovrà essere superiore al 50% per il conseguimento del

		valore pari ad 1 del coefficiente C
T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro	Minore età del legale rappresentante, ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali ovvero la minore età della forza lavoro, così come la forza lavoro totale, deve essere calcolata in termini di ULA; il rapporto tra la forza lavoro di unità lavorative con età inferiore o uguale ad anni 40 e la forza lavoro totale dovrà essere superiore al 50% per il conseguimento del valore pari ad 1 del coefficiente C
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE		
SR1	Il richiedente è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	I dettagli sui parametri di riferimento delle PMI sono contenuti nella Raccomandazione dell'Unione Europea n. 2003/361/CE, recepita in Italia con il Decreto Ministeriale 18 aprile 2005. Il criterio mira a favorire le imprese aventi parametri di forza lavoro e consistenza dei bilanci più piccoli
SR2	Il richiedente è in possesso della certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR125:2022	Riferimento alle linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere previsto dall'UNI Ente Italiano di Normazione
SR3	Esperienza del richiedente nel campo dell'inclusione sociale	Dovrà essere valutato se il richiedente ha avviato processi, impegni e misurazioni delle proprie attività di inclusione sociale da valutare ad esempio da bilancio o rendiconto della responsabilità sociale del richiedente, oppure la previsione (o già realizzato) di corsi di formazione finalizzati a creare un ambiente favorevole per l'inclusione sociale. .
SR4	Numero di dipendenti presenti in azienda con disabilità	Il parametro deve essere sempre calcolato in termini di ULA assegnando il valore zero al coefficiente C nel caso di ULA per i dipendenti con disabilità pari a zero e valore del coefficiente C pari ad 1 nel caso di ULA per i dipendenti con disabilità pari a valore massimo. Il criterio viene valutato attraverso una distribuzione a gradini declinata dall'Organismo attuatore. Ad esempio $C=0$ $0 < ULA \leq 1$; $C=0,25$ $1 < ULA \leq 2$; $C=0,50$ $2 < ULA \leq 3$; $C=1$ $ULA > 3$
SR5	Numero di soggetti partecipanti all'iniziativa in partenariato	Il criterio viene valutato attraverso una distribuzione a gradini declinata dall'Organismo attuatore. Ad esempio $C=0$ $R5=1$; $C=0,25$ $1 < R5 \leq 2$; $C=0,50$ $2 < R5 \leq 3$; $C=0,75$ $3 < R5 \leq 4$; $C=1$ $R5 > 4$
SR6	Il richiedente aderisce ad una <i>smart grid</i>	Per ottenere il valore del coefficiente il richiedente deve far parte di una smart grid in qualità di utilizzatore di energia prodotta da una comunità energetica
SR7	Il richiedente è in possesso della certificazione di acquacoltura biologica e/o di acquacoltura sostenibile ovvero di partecipazione ai sistemi di ecogestione audit dell'Unione (EMAS)	Il coefficiente C assume valore pari ad 1 se l'impresa richiedente è in possesso della certificazione di acquacoltura biologica ai sensi del Reg.(UE) 2018/484 e/o di acquacoltura sostenibile ai sensi del DM del 4 febbraio 2020 n.7630, ovvero di partecipazione ai sistemi di ecogestione audit dell'Unione (EMAS) ai sensi del Reg.(CE) 2009/1221
CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE		
Q1	Coerenza con gli obiettivi del Programma ed in particolare con i macroobiettivi del PSNA previsti nell'OS 2.1, Azione 4, del PN FEAMPA 21-27	Il livello di coerenza è valutato in: alto quando il progetto prevede operazioni che interessano più azioni della linea strategica 1 del MO3 del PSNA e basso quando interessa una sola delle azioni previste dalla linea 1 del MO3 del PSNA.
Q2	Livello di innovazione tecnologica	Il criterio mira a misurare il livello di innovazione tecnologica della proposta. Il coefficiente C è dato dal rapporto tra la spesa prevista per gli investimenti a carattere innovativo (quali acquisto di nuove attrezzature, apparecchiature tecnologiche/strumenti digitali/ICT nonché investimenti immateriali in R&S specifiche per innovare l'impresa) sul costo totale del progetto.
Q3	Numero di nuovi posti di lavoro previsti per le	I posti di lavoro sono computati mediante l'utilizzo delle ULA e si

	donne (PD)/numero di nuovi posti di lavoro (PT)	riferiscono ai posti di lavoro creati a seguito della realizzazione dell'operazione
Q4	Numero di nuovi posti di lavoro previsti per i giovani (PG)/numero di nuovi posti di lavoro (PT)	I posti di lavoro sono computati mediante l'utilizzo delle ULA e si riferiscono ai posti di lavoro creati a seguito della realizzazione dell'operazione
Q5	L'iniziativa prevede azioni specifiche ovvero soluzioni innovative per l'inclusione sociale	Il criterio mira a favorire operazioni che tendono ad innovare la propria organizzazione lavorativa e le strutture per favorire l'inclusione sociale, quale ad esempio quelle legate al rafforzamento delle competenze digitali (<i>smart working skills</i>).
Q6	L'iniziativa ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI	Per l'ottenimento del valore del coefficiente C pari ad 1 l'intervento deve riguardare iniziative relative alla SNAI (es investimenti in uno dei comuni della SNAI ovvero attività che riguardano la SNAI).
Q7	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea o Strategie macroregionali	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve realizzare un'operazione complementare ovvero sinergica ad almeno un'altra finanziata con altri Fondi dell'Unione o Strategie macroregionali
CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE		
SO1	Numero di operazioni attivate	L'azione ed il relativo intervento prevede la possibilità di attivare n. 5 operazioni: 3,4,32,54,55 di cui alla tabella 7 dell'allegato II del Reg. (UE) n.2022/79. Il criterio potrà essere valutato sia attraverso una distribuzione a gradini declinata dall'Organismo attuatore sia con una retta passante per due punti di coordinate sono date da A(1,0) B(5,1) le ascisse rappresentano il numero delle operazioni attivate, mentre l'ordinata il valore assunto dal coefficiente C
SO2	L'iniziativa prevede investimenti finalizzati a migliorare la qualità delle produzioni acquicole sostenibili	Il criterio è conteggiato mediante il rapporto tra i costi sostenuti per gli investimenti finalizzati a migliorare la qualità delle produzioni acquicole sostenibili rispetto al costo totale dell'investimento
SO3	L'operazione prevede l'ammodernamento delle unità di acquacoltura, per il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori	Il criterio è conteggiato mediante il rapporto tra i costi sostenuti per gli investimenti legati al miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori rispetto al costo totale dell'investimento.
SO4	L'operazione prevede investimenti relativi alla vendita diretta svolta dall'azienda se tale commercio formi parte integrante dell'impresa di acquacoltura	Il criterio è conteggiato mediante il rapporto tra i costi sostenuti per gli investimenti legati alla vendita diretta svolta in azienda se tale commercio formi parte integrante dell'impresa di acquacoltura rispetto al costo totale dell'investimento.
SO5	L'operazione prevede l'ammodernamento delle imbarcazioni asservite ad impianto di acquacoltura, per il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori	Il criterio è conteggiato mediante il rapporto tra i costi sostenuti per gli investimenti di miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori sulle imbarcazioni asservite rispetto al costo totale dell'investimento.
SO6	L'operazione prevede investimenti in apparecchiature di produzione a bordo delle imbarcazioni asservite ad impianto di acquacoltura, per il miglioramento delle produzioni	Il criterio è conteggiato mediante il rapporto tra i costi sostenuti per gli investimenti di miglioramento delle produzioni sulle imbarcazioni asservite rispetto al costo totale dell'investimento.
SO7	L'operazione prevede investimenti in attrezzature scientifiche per l'acquisizione e la digitalizzazione di dati utili alla gestione degli impianti	Il coefficiente C assume valore 1 se l'operazione prevede investimenti in attrezzature scientifiche per l'acquisizione e la digitalizzazione di dati utili alla gestione degli impianti, altrimenti il valore di C è pari a 0.

16. CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELL'INTERVENTO

Di seguito si riportano i criteri di ammissibilità degli interventi.

Tabella 6: Criteri di ammissibilità per le operazioni a regia

OPERAZIONI A REGIA
<i>SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO</i>
Micro e PMI del settore acquicolo come definite nell'Allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE per le operazioni codice: 3,4,32,54,55
Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.lgs. n. 165/2001 per le operazioni 32,54 e 55
<i>CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITA'</i>
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
<i>CRITERI DI AMMISSIBILITA' RELATIVI ALLE OPERAZIONI ATTIVATE</i>
Le Operazioni concorrono all'Obiettivo Specifico 2.1 del FEAMPA 21-27
Le Operazioni sono coerenti con la linea 1 del MO3 del PNSA
L'operazione non deve produrre una riduzione delle superfici interessate dai siti Natura 2000
Nel caso in cui i bandi/avvisi sono pubblicati dagli OO.II. il richiedente il sostegno deve avere sede legale ovvero operativa nella Regione che ha emanato il bando
Gli interventi di aumento della produzione e/o ammodernamento delle imprese acquicole esistenti sono coerenti con il piano strategico nazionale pluriennale per lo sviluppo delle attività di acquacoltura (art. 34 Reg (UE) n. 1380/2013)
<i>CRITERI DI AMMISSIBILITA' DEL SOGGETTO RICHIEDENTE</i>
Il richiedente non rientra nei casi di cui all'art.136, par 1 del Reg. (UE EURATOM) 2018/1046
Il richiedente non rientra nei casi di cui all'art.11, par. 1 e 3 del Reg. (UE) 2021/1139

I requisiti di ammissibilità del soggetto richiedente devono essere posseduti prima del riconoscimento dell'ammissione dell'istanza a contributo, coincidente con l'approvazione della graduatoria.

Di seguito si riporta una tabella in cui è individuata la modalità di attivazione dell'intervento per operazioni:

Tabella 7: Modalità attuative dell'intervento

CODICE	OPERAZIONE	TITOLARITA'	REGIA
3	Investimenti in apparecchiature di produzione a bordo	NO	SI
4	Investimenti a bordo per migliorare la navigazione o il controllo dei motori	NO	SI
32	Investimenti produttivi per l'acquacoltura sostenibile	NO	SI
54	Investimenti in attrezzature di sicurezza	NO	SI
55	Investimenti per migliorare le condizioni di lavoro	NO	SI

a. INDICATORI DI RISULTATO

Gli indicatori di risultato per l'intervento, conformemente a quanto riportato nell'allegato 1 al Reg. (UE) 2021/1139, ed in relazione a quanto riportato per l'OS 2.1 sono i seguenti:

Tabella 8: Indicatori di risultato dell'intervento presenti nel PN-FEAMPA 21-27

CODICE OPERAZIONE	CODICE INDICATORE	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA
3,32	CR01	Nuova capacità produttiva	tonnellate/anno
3, 32, 54, 55	CR 07	Posti di lavoro mantenuti	Numero di persone
32	CR 18	Consumo di energia che comporta una riduzione delle emissioni di CO2	kWh/tonnellate o litri/h

Gli indicatori di risultato sopra riportati dovranno essere valutati sia in fase di presentazione dell'istanza quando dovrà essere dichiarato dal richiedente il valore previsionale, che in fase di chiusura dell'operazione quando dovrà essere valorizzato il risultato raggiunto.

Tabella 9 indicatori di risultato aggiuntivi per Infosys

CODICE OPERAZIONE	CODICE INDICATORE	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA
4	CR 15	Mezzi di controllo installati o migliorati	Numero di mezzi

I richiedenti in possesso dei requisiti di cui ai capitoli precedenti saranno selezionati con assegnazione di un punteggio di merito, arrotondato alla seconda cifra decimale, in base ai criteri di cui alla griglia sopra riportata.

L'operazione che non consegua un punteggio minimo pari a 40 non è ammissibile al finanziamento.

Entrano in graduatoria di merito le sole operazioni ammissibili. Le operazioni accedono al finanziamento nell'ordine della graduatoria, in base al punteggio, fino a esaurimento della dotazione finanziaria del bando. Il punteggio per ciascun criterio di selezione è calcolato mediante il prodotto del coefficiente adimensionale C, il cui valore è compreso tra "0" ed "1" che misura il grado di soddisfacimento di quel determinato criterio per il valore del peso Ps per quel determinato criterio.

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch'esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).

b. COEFFICIENTE CLIMATICO

Le percentuali riportate nella tabella che segue sono relative alla contribuzione dell'intervento alla mitigazione climatica ed ambientale. Il valore si riferisce alla percentuale calcolata sulla quota finanziaria UE.

Tabella 10: Percentuali di contribuzione climatica ed ambientale.

INTERVENTO	CODICE	COEFFICIENTE %
		CLIMATICO

Promozione delle condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi competitivi e attraenti	221402	40
---	---------------	-----------

17. IMMISSIONE A FINANZIAMENTO E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Il Dipartimento della Pesca Mediterranea, Servizio 2 competente per Azione, acquisite le domande di finanziamento, trasmesse secondo le modalità sopra indicate, ossia tramite pec, provvede all'attribuzione dei codici alfanumerici univoci CUP e Codice SIGEPA che rappresentano gli elementi identificativi di ciascuna istanza e che dovranno essere utilizzati in ogni comunicazione con l'amministrazione e in tutti i documenti a supporto dell'istanza, ivi compresi quelli fiscali comprovanti le spese sostenute.

La formale istruttoria delle istanze decorre solo dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande.

Eventuali integrazioni o variazioni presentate spontaneamente dal beneficiario verranno valutate e, se pertinenti a specificare l'istanza, potranno essere ammesse. Non potranno comunque essere ammesse, nel caso delle istanze di finanziamento, integrazioni successive alla data di scadenza del bando che modificano le finalità dell'istanza stessa o che prevedono nuovi interventi non inerenti alle finalità specifiche dell'istanza stessa.

a. RICEVIBILITÀ DELLE DOMANDE

Trascorso il termine per la presentazione delle istanze, qualora le domande presentino irregolarità non sanabili rispetto a quanto disposto dal presente bando e/o alla normativa di riferimento in materia di ricevibilità, verranno considerate irricevibili, con conseguente comunicazione al richiedente delle motivazioni di esclusione con le modalità di cui all'art.10-bis della L 241/1990.

Le irregolarità ritenute non sanabili (domande non ricevibili) sono:

- la ricezione fuori termine della domanda;
- l'invio della domanda con modalità diverse da quanto previsto dal presente bando;
- la mancata sottoscrizione della domanda da parte del soggetto competente;
- la carenza di documentazione essenziale;
- il mancato invio del documento di identità del sottoscrittore della domanda di finanziamento;

Le domande ritenute ricevibili sono poi sottoposte all'esame di ammissibilità.

b. AMMISSIBILITÀ

Attraverso il controllo di ammissibilità viene verificato che i soggetti richiedenti il contributo siano in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente bando e dei requisiti di ammissibilità così come previsti nelle Disposizioni Attuative di Intervento.

Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla presentazione dell'istanza stessa.

La Commissione di ammissibilità e di valutazione, nominata con provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento della Pesca Mediterranea nella fase di verifica dei requisiti di ammissibilità della domanda:

- procede alla verifica della conformità alla normativa vigente delle autodichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con le modalità previste dal medesimo DPR;
- provvede all'acquisizione della documentazione obbligatoria in capo ad altre amministrazioni (es. informativa antimafia, verifica delle duplicazioni del finanziamento, ecc.) a comprova delle autodichiarazioni rese. In presenza di dichiarazioni mendaci l'Amministrazione procede alla archiviazione dell'istanza e alle relative comunicazioni alle Autorità giudiziarie competenti;
- verifica la rispondenza della domanda agli obiettivi ed alle finalità previste nell'operazione;
- procede all'esame delle caratteristiche tecnico-economiche di ciascuna domanda di sostegno;
- verifica la coerenza delle voci di spesa con le Linee guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021-2027;
- verifica la coerenza delle attività di progetto con quanto previsto dalle Disposizioni attuative o dai regolamenti.
- Le suddette verifiche sono necessarie per la definizione degli importi ammissibili a finanziamento; l'Amministrazione provvederà a comunicare al richiedente tale importo alla luce delle eventuali decurtazioni o rimodulazioni attraverso la pubblicazione della Graduatoria provvisoria;
- richiede eventualmente integrazione documentale ai sensi della L. n. 241/1990, interrompendo i termini di conclusione della fase istruttoria.

I dati rilevanti anche ai fini dei controlli sono inseriti nell'apposita sezione del SIGEPA.

c. VALUTAZIONE

In questa fase la Commissione procede alla valutazione delle domande che hanno superato la fase di ammissibilità. Tale fase consiste nell'assegnazione di un punteggio attribuito coerentemente a quanto previsto dai Criteri di selezione del PN FEAMPA 2021-2027 (Disposizioni attuative dell'azione e avviso pubblico), attraverso l'utilizzo di apposite schede di valutazione. La scheda di valutazione sopra menzionata diverrà parte integrante del verbale datato e sottoscritto dai soggetti incaricati. Al richiedente saranno riconosciuti i requisiti di priorità e, di conseguenza, i relativi punteggi esclusivamente se dichiarati nella domanda di sostegno e che siano stati oggetto di verifica, modifica ed attribuzione nella fase di istruttoria tecnico-amministrativa. Sulla base dei punteggi attribuiti alle singole domande di sostegno, viene formulata una graduatoria provvisoria. Gli esiti della fase di valutazione sono sintetizzati in una apposita nota ufficiale contenente anche la graduatoria finale di merito.

d. GRADUATORIA

La Commissione di valutazione, verificati i criteri di ammissibilità, valuta la fattibilità della proposta progettuale, le finalità e gli obiettivi, verificando l'inerenza degli interventi e l'ammissibilità della spesa al fine di esprimere giudizio positivo o negativo. Procede all'attribuzione del relativo punteggio a seguito dell'applicazione dei criteri di selezione.

A parità di punteggio, per la collocazione in graduatoria, verrà data precedenza all'ordine cronologico di presentazione dell'istanza e in secondo ordine alla domanda di finanziamento sottoscritta dal rappresentante

legale che presenta la minore età.

A completamento della fase di valutazione sarà redatta la graduatoria provvisoria riguardante le proposte progettuali ammissibili, non ammissibili e non ricevibili, contenente fra i vari elementi:

- posizione in graduatoria;
- numero identificativo del progetto (codice provvisorio FEAMPA, qualora previsto dal SIGEPA);
- nominativo del beneficiario/ragione sociale;
- codice fiscale o P. IVA;
- titolo del progetto;
- luogo dell'investimento;
- spesa richiesta;
- spesa ammessa a contributo;
- totale del contributo finanziabile;
- quota contributo comunitario;
- quota contributo statale;
- quota contributo regionale;
- punteggio;
- note.

Per le istanze ritenute non ricevibili o non ammissibili verrà data comunicazione sulle motivazioni dell'esclusione a mezzo nota esplicativa contenuta nella predetta graduatoria.

La graduatoria provvisoria sarà approvata con decreto del Dirigente Generale e pubblicata sul sito internet del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea.

La pubblicazione sul sito del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea vale quale notifica ai destinatari, che non riceveranno, pertanto, ulteriori comunicazioni al riguardo.

Le imprese non ammesse potranno presentare richieste di riesame all'Amministrazione nel termine **perentorio** di 15 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria provvisoria.

La commissione valuterà le istanze di riesame nei successivi 30 giorni e si esprimerà con parere negativo o positivo all'accoglimento delle stesse, attribuendo, se il caso, un nuovo punteggio.

Le istanze oggetto di riesame verranno inserite nella graduatoria definitiva con i relativi punteggi e con la specifica indicazione di quelle ammesse e di quelle non ammesse a finanziamento.

L'Amministrazione provvederà, quindi, alla pubblicazione sul sito istituzionale delle graduatorie definitive ed anche in tale caso la pubblicazione sul sito del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea varrà quale notifica ai destinatari, che non riceveranno, pertanto, ulteriori comunicazioni al riguardo.

Avverso le determinazioni dell'Amministrazione è data la possibilità di presentare ricorso, entro i termini previsti e consentiti, secondo le seguenti modalità:

- Ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana (entro 120 giorni dalla pubblicazione sul sito della graduatoria definitiva);
- Ricorso all'autorità giurisdizionale competente (entro 60 giorni dalla pubblicazione sul sito della graduatoria definitiva).

— Domanda di intervento in autotutela.

Le informazioni relative a ciascun beneficiario saranno inserite nella procedura informatica di monitoraggio.

18. ATTUAZIONE DEL PROGETTO ED OBBLIGHI

Entro 45 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento della graduatoria definitiva, pena l'esclusione dall'ammissione ai benefici del presente bando, il richiedente ammesso deve presentare:

1. Concessione edilizia o in alternativa, laddove ne ricorrano le condizioni ai sensi della normativa regionale vigente, autorizzazione, segnalazione certificata inizio attività (S.C.I.A.), comunicazione, denuncia inizio attività (D.I.A.), completa dei relativi disegni vidimati dall'Ufficio competente per le opere connesse con il programma di investimento o copia della richiesta dei suddetti atti autorizzativi riportante gli estremi di registrazione al protocollo del Comune competente;
2. Autorizzazioni, nulla osta, pareri rilasciati dagli Enti competenti (ASP, Genio civile, Assessorato Territorio e Ambiente, Soprintendenza dei Beni Culturali o altri Uffici) per le opere connesse con il programma di investimento, ivi incluso il nulla osta del Genio Civile per l'ampliamento e/o l'ammodernamento degli invasi e/o vasche, ove previste;
3. Autorizzazione, comunicazione o altri titoli autorizzativi per investimenti finalizzati al risparmio energetico e/o all'adeguamento climatico – ambientale;
4. autorizzazione sanitaria esistente e/o dichiarazione inizio attività di cui al Decreto dell'Assessorato Regionale della Sanità n. 322 del 27/02/2008 e successiva modifica D.A. n. 2493 del 06/11/2009 – DIA sanitaria; in caso d'inizio attività questa deve essere prodotta entro i 6 mesi dalla dichiarazione d'inizio attività, pena la revoca del contributo.

Le imprese che devono ancora dimostrare la cantierabilità dell'intervento avranno perentoriamente 45 giorni di tempo per dimostrarla, decorrenti dalla data di pubblicazione del Decreto di approvazione delle graduatorie definitive sul sito istituzionale.

5. **dichiarazione di accettazione del finanziamento** e di accollo delle spese non ammissibili al finanziamento, ma necessarie alla funzionalità dell'operazione (atto di adesione – Modello C), nei modi e termini indicati nel decreto di concessione stesso, con impegno a dare avvio ai lavori entro i successivi 30 giorni dalla presentazione del progetto esecutivo di cui sopra, pena la revoca del finanziamento;

a. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Il beneficiario ha l'obbligo di provvedere a:

- mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata all'interno del sistema contabile aziendale generale;
- aprire un conto corrente dedicato;
- indicare la PEC della società o del beneficiario con la quale intrattenere i rapporti con la P.A. e le relative comunicazioni e comunicare tempestivamente variazione della stessa;
- inserire in fattura la descrizione particolareggiata del bene acquistato ed anche la seguente dicitura:

— **“PN FEAMPA 2021-2027 – Codice intervento: 221402/Acquacoltura - Bando 2024**

— CUP ...- Codice progetto...”

— effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto ammesso a finanziamento entro il termine di esecuzione lavori ovvero entro la data di presentazione di domanda di liquidazione e come di seguito indicato:

- a) Sepa Credit Transfer (SCT) o bonifico SEPA;
- b) Sepa Direct Debit (SDD) – ex RID
- c) Ricevuta Bancaria (RIBA);
- d) Assegno circolare “non trasferibile”;
- e) Assegno bancario/postale. L'utilizzo di assegni bancari e postali è ammesso solo per le spese indicate all'articolo 3, comma 2, della legge n. 136/2010.

Nota Bene : Non sono ammessi pagamenti con :

- **Carta di credito o di debito**
 - **Contanti**
- f) assicurare la conservazione della documentazione contabile giustificativa del periodo di realizzazione dell'azione/intervento, ivi compreso quella per i requisiti per l'ammissibilità, per almeno 5 (cinque) anni a decorrere dalla data del decreto di liquidazione del sostegno. I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati, comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o di documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. Il periodo di conservazione è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione Europea;
 - g) assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
 - h) utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
 - i) rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione;
 - j) rispettare gli adempimenti connessi alla normativa in vigore in materia di salute, sicurezza nei luoghi di lavoro, contrattazione collettiva, nonché in materia ambientale;
 - k) assicurare il proprio supporto alle verifiche e ad eventuali sopralluoghi delle Autorità europee e statali, nonché assicurare l'accesso ad ogni altro documento ritenuto utile e consentirne l'eventuale acquisizione;
 - l) fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
 - m) realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità dell'azione, in conformità alle prescrizioni contenute nell'Atto di Concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
 - n) presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione prevista;
 - a) a rispettare le condizioni di cui al paragrafo 2 dell'art. 11 del Reg. (UE) n. 2021/1139 per tutto il periodo di attuazione dell'intervento e per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di pagamento finale;
 - b) a rispettare i CCNLL;

- c) attenersi alla normativa sull'informazione, comunicazione e la pubblicità, di cui all'art. 60 del Reg. (UE) n. 2021/1139
- d) attenersi a tutti gli obblighi previsti nel presente bando.

19. CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Il Dipartimento della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, verifica il possesso dei requisiti di ammissibilità e dei requisiti dichiarati ai fini dell'attribuzione dei punteggi per i criteri di selezione, sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 le accertate false dichiarazioni comporteranno, fatte salve le eventuali sanzioni di carattere penale, la perdita del diritto al sostegno, la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, il recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge, il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione adoterà l'atto di decadenza.

20. DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI RICONOSCIBILITA' DELLA SPESA

L'ammissibilità della spesa è disciplinata dalle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021/2027", "Disposizioni Attuative OS 2.1 Azione 4", adottati dal Tavolo Istituzionale in data 06.03.2024.

In generale sono ammissibili al finanziamento le spese coerenti con le operazioni ammissibili di cui al presente bando. In concreto sono ammissibili le spese per esecuzione di lavori e acquisto di beni e servizi, presenti nel piano aziendale, congrue, coerenti e attinenti ad esso, chiaramente e direttamente connesse e funzionali all'operazione.

Le spese sono ammissibili se sostenute a far data dalla presentazione della domanda di sostegno entro il termine che verrà indicato nel decreto di concessione del contributo e comunque secondo i tempi previsti e comunicati dall'amministrazione per l'eleggibilità della spesa del PN FEAMPA 2021/2027.

Sono altresì ritenute ammissibili le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 e la data di presentazione della domanda di contributo, sempreché l'operazione non sia materialmente completata o pienamente attuata prima che la domanda di finanziamento a valere sul Programma sia stata presentata dal beneficiario, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati o meno.

In particolare:

- nel caso di operazione riguardante esclusivamente opere edilizie, l'opera può essere definita materialmente completata o pienamente attuata quando sono terminati gli acquisti dei materiali e l'opera è conclusa e utilizzabile, dimostrato dai relativi giustificativi di trasporto e/o spesa.;
- nel caso di operazione riguardante esclusivamente acquisto di attrezzature l'opera può essere definita materialmente completata o pienamente attuata con la fornitura dell'ultima attrezzatura (la data è desumibile dal documento di trasporto) e l'effettiva utilizzazione dell'opera. **Sarà considerata opera materialmente conclusa anche se l'opera non sia stata messa in esercizio per scelta, temporanea,**

del beneficiario;

- nel caso di operazioni riguardanti sia l'acquisto di attrezzature che opere edilizie, l'operazione può essere definita materialmente completata o pienamente attuata, quando entrambe le fattispecie di cui ai punti precedenti sono contemporaneamente soddisfatte;
- Le spese eventualmente eccedenti i limiti di finanziamento di cui al presente bando e/o non ammissibili al finanziamento all'esito dell'istruttoria, ma necessarie alla funzionalità dell'operazione, sono a carico del richiedente; il richiedente deve comunque realizzarle e rendicontarle.

21. PROROGHE

Eventuale richiesta di proroga, sottoscritta dal beneficiario, secondo il **Modello D** e specificando le motivazioni della richiesta, allegando eventuali atti utili a documentare le motivazioni della proroga, potrà **essere avanzata una sola volta**, nel termine di 60 giorni dal termine fissato per la conclusione dei lavori e per motivate ragioni debitamente giustificate e comprovate dal beneficiario, con allegato ed aggiornato nuovo cronoprogramma degli interventi.

In ogni caso la proroga concessa non può essere superiore al periodo massimo di proroga pari al 50% della tempistica autorizzata e riportata nell'atto di concessione (Vedi nota PEMAC 234348 del 27/05/2024).

Le proroghe potranno essere concesse con provvedimento motivato da rilasciarsi entro 60 giorni dalla richiesta. Ulteriori proroghe potranno essere consentite soltanto in presenza di eventi eccezionali, imprevisti o imprevedibili, da specificare nel provvedimento autorizzatorio.

L'ufficio istruttore, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica con il mezzo più idoneo, la decisione adottata contenente – in caso di accoglimento della richiesta - la data ultima per il completamento degli interventi; in caso di rigetto i motivi che lo hanno determinato con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.

22. VARIANTI IN CORSO D'OPERA.

Non sono ammesse varianti che potrebbero determinare modifiche sostanziali all'iniziativa progettuale.

Sono ammessi a consuntivo adattamenti tecnici per opere edili ed impiantistica, che non alterino in alcun modo il punteggio acquisito in fase di ammissibilità e valutazione, di valore inferiore o pari al 40% (Vedi nota PEMAC 234348 del 27/05/2024) dell'investimento approvato, ritenute necessarie dal direttore dei lavori - compresi i relativi oneri dovuti in favore dei professionisti per aggiornamento di progettazione - e dallo stesso dichiarate con dichiarazione resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n. 445/2000 firmata digitalmente da parte del legale rappresentante.

L'Amministrazione si riserva di valutarle ammissibili ed autorizzabili a consuntivo, contestualmente al provvedimento di liquidazione a SALDO.

Eventuali deroghe alla soglia massima potranno essere consentite soltanto in presenza di eventi eccezionali, imprevisti o imprevedibili, da specificare nel provvedimento autorizzatorio

Si specifica che le economie derivanti dalla mancata realizzazione di lavori o acquisti (totale o parziale) o da sconti rispetto ai prezzi preventivati non possono essere riallocate ed utilizzate per la realizzazione di interventi non previsti dall'iniziativa progettuale originariamente approvata e saranno oggetto di disimpegno contabile,

rientrando nelle disponibilità dell'Amministrazione.

Sono considerate varianti in corso d'opera:

- cambio del beneficiario e trasferimento degli impegni;
- modifiche del quadro economico originario;
- modifiche tecniche sostanziali alle operazioni approvate intese come modifiche che alterano considerevolmente gli elementi essenziali originariamente previsti nel progetto.

Le varianti in corso d'opera debbono essere preventivamente richieste alla struttura competente per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi (Modello E). La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante. Il quadro di comparazione dovrà essere articolato sia per singole voci di spesa rispetto al quadro economico approvato in sede di ammissibilità, sia per categorie di spesa in forma aggregata.

Nello specifico, ai fini della richiesta di variante dovranno prodursi i sottoelencati documenti:

- Domanda di variante sostanziale sottoscritta da legale rappresentante firmata digitalmente da parte del legale rappresentante;
- Per ogni voce di spesa variata, tre preventivi confrontabili delle ditte fornitrici per la comparazione della spesa stessa;
- Relazione che illustri le variazioni e le motivazioni della variante nonché il mantenimento delle originali finalità e obiettivi previsti dall'operazione sulla quale è stato concesso il finanziamento;
- Altra documentazione a supporto alla variante comprese eventuali autorizzazioni, pareri, atti di rimodulazione del quadro economico di spesa ecc.

Possono essere concesse varianti in corso d'opera a condizione che l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità dell'operazione e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto.

Una variante in corso d'opera, qualora concessa, non può in ogni caso comportare un aumento del contributo, così come determinato al momento dell'approvazione del progetto. Qualora le varianti fossero valutate inammissibili, in tutto o in parte, il contributo eventualmente concesso deve essere proporzionalmente ridotto. Eventuali maggiori spese rimangono a carico del beneficiario.

Non sono, altresì, ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie di spesa del quadro economico originario (ossia uno spostamento di risorse da una categoria all'altra) e, pertanto, possono essere consentite esclusivamente varianti riferite alla medesima natura e specificità dei beni (all'interno della stessa categoria). Le categorie di spesa di riferimento sono le seguenti: Investimenti strutturali; Macchine ed attrezzature; Acquisto immobili; Spese per attività di formazione/consulenza; Spese per attività di studi/monitoraggio/ricerca. In ogni caso l'importo oggetto di variante, in considerazione del maggior valore tra gli aumenti e le riduzioni, non può oltrepassare la soglia del 40% riferito al costo totale dell'investimento finanziato, al netto delle spese generali, e non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa.

Viene inoltre precisato che, qualora l'operazione sia stata finanziata sulla base di una graduatoria di ammissibilità, non può essere autorizzata una variante che comporti una modifica del punteggio attribuibile tale da far perdere all'operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è stata attribuita la priorità e, in conseguenza, collocata in posizione utile per l'autorizzazione al finanziamento.

Non sono considerate varianti gli **adeguamenti tecnici** del progetto, ovvero modifiche riferite a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l'adozione di soluzioni tecniche migliorative. In presenza di lavori quantificati a computo metrico tali adeguamenti dovranno essere contenuti entro un importo non superiore al 10% delle singole categorie dei lavori (ossia le classi definite dal prezziario regionale) ammesse e approvate. Gli adeguamenti tecnici, tuttavia, non dovranno comportare un aumento del costo totale dell'investimento finanziato ed in ogni caso non potranno oltrepassare la soglia del 20%, in più o in meno, rispetto al totale della spesa ammessa, al netto delle spese generali.

Non potranno essere ammesse varianti comportanti l'aumento del costo totale relativo a operazioni per effetto dell'aumento dei prezzi di mercato. La maggiore spesa rimane a carico del beneficiario.

Qualora intervengano modifiche del quadro economico originario non eccedenti il 10% del costo totale dell'investimento ammesso, fermo restando quanto disposto nel presente paragrafo, il Direttore dei Lavori (ove presente) d'intesa con il beneficiario, può disporre la realizzazione di tali modificazioni che potranno essere approvate direttamente in fase di accertamento finale da parte del soggetto controllore.

In tutti gli altri casi le varianti dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Ufficio istruttore competente, che provvederà ad approvarle con apposito provvedimento (Atto di Concessione di Variante).

I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l'inoltro della richiesta e prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.

Non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa. Non costituiscono economie, ai fini del predetto divieto, le minori spese afferenti ad un intervento derivanti da modifiche o diverse modalità realizzative del medesimo.

La realizzazione di una variante non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando che l'iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale circostanza possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui all'atto di concessione del sostegno, non interessate al progetto di variante. In caso contrario si procederà alla revoca dei benefici concessi.

Per la richiesta di concessione di una variante in corso d'opera o per adeguamenti tecnici rilevanti il beneficiario deve presentare, per ogni nuova spesa prevista, la documentazione richiesta dal bando per l'ammissibilità delle spese (es. preventivi di spesa e relativa documentazione che ne comprovi la richiesta e la successiva trasmissione; eventuali computi etc.).

Il cambio fornitore e/o la marca sono considerati adeguamenti tecnici.

23. CAMBIO FORNITORE.

Eventuali cambi di fornitore saranno comunicati all'Amministrazione da parte del beneficiario e l'Amministrazione si limiterà ad una presa d'atto.

I rapporti giuridici ed economici tra il beneficiario ed il fornitore sostituito rimarranno esterni all'Amministrazione ed a tal uopo il beneficiario trasmetterà, contestualmente alla comunicazione di cambio fornitore, apposita dichiarazione resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n. 445/2000 (modello F) corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità, con la quale manleverà la Amministrazione regionale da qualsivoglia responsabilità, rispetto al fornitore sostituito; in caso di omessa dichiarazione di manleva l'intera spesa relativa alla fornitura non sarà riconosciuta; in alternativa alla detta dichiarazione di manleva, il beneficiario potrà trasmettere una dichiarazione, resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n. 445/2000 corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del fornitore escluso, con la quale lo stesso dichiarerà di non avere nulla a che pretendere dall'Amministrazione regionale, in ragione del rapporto contrattuale intercorso con il beneficiario.

Resta inteso che, a parità di prestazione, servizio e/o di fornitura eventuali costi aggiuntivi eccedenti i limiti degli importi approvati sono a carico del beneficiario che comunque dovrà comunque realizzarli e rendicontarli.

24. MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

La richiesta dell'erogazione del contributo pubblico dovrà essere effettuata previa presentazione della domanda di liquidazione secondo le modalità sotto riportate e con o relativi modelli:

— **Anticipo:** in conformità all'art. 91 c. 5 lettera b) del Reg. (UE) 2021/1060 possono essere corrisposti per un importo non superiore al 40% dell'importo totale dell'aiuto ammesso al beneficiario per una determinata operazione e devono rispettare le ulteriori condizioni di cui al medesimo comma, con contestuale presentazione di polizza fideiussoria pari al 100% dell'anticipo richiesto, rilasciata da un istituto bancario, da un intermediario finanziario (iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) o prestate da imprese di assicurazioni autorizzate ad esercitare le assicurazioni del "ramo cauzioni" di cui alle lettere b) e c) della legge 10 giugno 1982, n.348.

Gli anticipi sono coperti dalle spese sostenute dai beneficiari nell'attuazione dell'operazione e sono giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente presentati successivamente ed entro i termini stabiliti per la presentazione della rendicontazione, pena la non riconoscibilità della spesa.

A seguito dell'istruttoria delle istanze di anticipazione, trasmesse come da Modello G, potrà essere autorizzata la concessione ed il relativo pagamento.

TABELLA 11

Documentazione da presentare	Modulo
Domanda di anticipo del contributo sottoscritta dal titolare/legale rappresentante	G
Polizza fideiussoria/garanzia bancaria	SI

Documentazione prevista per la richiesta della documentazione antimafia secondo i modelli messi a disposizione dalle prefetture di riferimento territoriale ai sensi della D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.	SI
Copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante sottoscrittore dell'istanza	SI

— **Stato di avanzamento lavori (SAL o Acconto):** l'erogazione di stato di avanzamento in corso d'opera per attività parzialmente eseguite viene effettuata previa presentazione di istanza di pagamento (Modello H con allegato file excel) da parte dell'impresa beneficiaria. Per i soli progetti per i quali è stato concesso un contributo pari o superiore a € **50.000,00**, può essere prevista una sola erogazione parziale (acconto o SAL) a seguito di presentazione di stati di avanzamento di opere ed attività già realizzate.

Per gli investimenti per i quali non è stato richiesto l'anticipo, gli acconti in corso d'opera possono essere richiesti allorché l'investimento presenti uno stato di avanzamento non inferiore al **30%** della spesa ammissibile a finanziamento, mentre per investimenti per i quali è stata erogata l'anticipazione gli acconti in corso d'opera possono essere richiesti allorché l'investimento presenti uno stato di avanzamento superiore al 50% della spesa ammissibile.

La somma dell'acconto (SAL) e dell'eventuale anticipo non può superare il 90% del contributo concesso.

Il beneficiario che presenta la domanda di pagamento dell'acconto (S.A.L.) deve almeno produrre la seguente documentazione:

TABELLA 12

Documentazione da presentare	MODULO
Domanda liquidazione SAL (acconto) sottoscritta dal titolare/legale rappresentante corredata da un documento di identità in corso di validità	H con allegato file excel
Relazione dettagliata dello stato di avanzamento dei lavori eseguiti rispetto ai lavori preventivati a firma del rappresentante legale del soggetto beneficiario, e relativa documentazione tecnica	SI
In caso di lavori, computo metrico dei lavori eseguiti rispetto a quelli preventivati sottoscritto da professionista abilitato	SI
Fatture quietanzate, con indicazione dei codici CUP e SIGEPA attribuiti all'operazione (le fatture emesse in formato elettronico xml.p7m delle spese rendicontate sono fornite in tale formato), nonché la documentazione da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità secondo quanto indicato al capitolo (tracciabilità) -----, compresi eventuali ordinativi e documenti di consegna o titoli di proprietà. Dovrà essere prodotta una copia per ciascuna fattura elencata nel file Excel di rendicontazione, debitamente quietanzata se pagata totalmente, con allegata dichiarazione attestante la conformità delle stesse agli originali resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n. 445/2000 firmata digitalmente dal legale rappresentante.	SI

Ogni fattura dovrà riportare la dicitura “PN FEAMPA 2021-2027 – C.U.P. _____” In caso di fatture per forniture dovrà essere riportata la specifica del bene acquistato “Acquisto _____” marca e numero di matricola di fabbricazione “Matricola _____”. Nel caso in cui non possa essere attribuita alcuna matricola, occorre attribuire arbitrariamente una numerazione progressiva; Per il pagamento delle fatture dei professionisti che hanno prestato la propria opera nell’assistenza e/o progettazione degli interventi, o altri casi ove dovuto, oltre alla fattura, copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto, corredato da copia della ricevuta dell’Agenzia delle entrate, relativa al pagamento o alla accertata compensazione, o il timbro dell’Ente accettante il pagamento (Banca, Ufficio Postale), inoltre occorre presentare una dichiarazione, redatta da parte del legale rappresentante sotto forma di autocertificazione, che dettagli la composizione del pagamento medesimo riepilogando i dati identificativi dei vari documenti di spesa pagati tramite il modello e indichi le voci di spesa e gli importi portati in rendicontazione. Per quanto riguarda il pagamento tramite “F24” effettuato in compensazione occorre predisporre la stessa documentazione di cui al capoverso precedente. Inoltre occorre inserire nella dichiarazione, redatta sotto forma di autocertificazione, il riepilogo dei costi sostenuti in relazione al modello F24 per il personale impiegato per le attività oggetto di contributo.	
Dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, riportanti gli elementi salienti (numero, data e importo) della fattura di riferimento	SI
Documentazione necessaria all’esecuzione delle opere eseguite inerente: autorizzazioni, pareri, eventuale certificato di regolare esecuzione dei lavori e copia della documentazione presentata per la domanda di agibilità, ecc.	SI
Documentazione prevista per la richiesta dell’informazione antimafia, ove prevista dalla normativa di riferimento, secondo i modelli messi a disposizione dalle prefetture di riferimento territoriale ai sensi della D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni	Moduli previsti dalle prefetture
Documentazione dalla quale risulti la disponibilità dei beni immobili oggetto di intervento se non già inviata	SE PREVISTA
Documentazione contabile relativa al pagamento dell’IVA qualora sia dimostrato che questa non è recuperabile, nonché dichiarazione rilasciata dal beneficiario attestante che l’attività che svolge non è soggetta al regime di recupero IVA	SI
Documentazione fotografica dell’intervento	SI
Documentazione comprovante il rispetto degli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità (sito web, social media ufficiali, targhe o cartelloni permanenti, poster A3 etc..)	SI

— **Saldo:** l’erogazione del saldo avverrà a seguito dell’emissione dello stato finale dei lavori con avanzamento della spesa ammessa debitamente rendicontata fino al 100% (anticipazione compresa).

Il pagamento del saldo è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la realizzazione degli interventi, comprovata da fatture o da documenti probatori o, ove ciò non risulti possibile, da documenti aventi

forza probatoria equivalente.

La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale deve essere presentata da parte del beneficiario all'Amministrazione (Modello K con allegato file excel in due fogli), entro i 60 giorni successivi alla scadenza del cronoprogramma o dal termine dei lavori, ove previsto.

Il beneficiario che presenta la domanda di saldo deve almeno produrre la seguente documentazione:

- dichiarazione sulla completa esecuzione dei lavori a firma del rappresentante legale del soggetto beneficiario, e della relativa documentazione tecnica;
- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportante gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro;
- le fatture quietanzate, nonché la documentazione da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità;
- dicitura "PN FEAMPA 2021-2027 – C.U.P. _____" sulle fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute. In caso di fatture per forniture dovrà essere riportata la specifica del bene acquistato "Acquisto _____" Marca e numero di matricola di fabbricazione "Matricola _____". Nel caso in cui non possa essere attribuita alcuna matricola, occorre attribuire arbitrariamente una numerazione progressiva;
- dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, riportanti gli elementi salienti (numero, data e importo) della fattura di riferimento, il numero di bonifico (CRO) con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica della fornitura con i relativi numeri di matricola;
- per il pagamento delle fatture dei professionisti che hanno prestato la propria opera nell'assistenza e/o progettazione degli interventi, oltre alla fattura, occorre copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto;
- documentazione contabile relativa al pagamento dell'IVA qualora sia dimostrato che questa non è recuperabile, mediante dichiarazione rilasciata dal beneficiario attestante che l'attività che svolge non è soggetta al regime di recupero IVA.

Le procedure per il controllo e l'emissione dell'atto di liquidazione seguono quanto descritto nel paragrafo relativo all'anticipo ed al SAL.

L'operazione per essere riconosciuta e liquidata:

- deve attuare le finalità primarie previste con l'istanza di contributo;
- dovrà attuare funzionalmente almeno il 60 % della spesa ammessa a contributo (soglia del 60% che potrà essere derogata in casi di eventi eccezionali e, comunque, per cause non imputabili al richiedente e debitamente documentate).

Il mancato rispetto anche di solo una delle due suddette condizioni comporta la revoca totale del contributo.

Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili a liquidazione e le erogazioni effettuate risulti negativo sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite.

Qualora la domanda di pagamento a saldo sia presentata con ritardo ma entro 30 giorni dalla data di scadenza per la presentazione della stessa sarà applicata una riduzione pari al 3% del contributo dovuto. Per le domande presentate con un ritardo maggiore di 30 giorni dalla scadenza di presentazione delle stesse, si avvierà la procedura di decadenza dal sostegno, fatto salvo le cause di forza maggiore e/o per cause non imputabili alla volontà del beneficiario.

25. VINCOLI DI ALIENABILITÀ E DI DESTINAZIONE

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato.

Il beneficiario è tenuto a rispettare quanto previsto dall'art.65 del Reg. (UE) 2021/1060 (CPR) ed in particolare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali di cui all'articolo 65, paragrafo 1 del citato regolamento.

Il vincolo di stabilità delle operazioni è previsto e disciplinato dall'articolo 65 del CPR, in base al quale nel caso di investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il sostegno erogato è rimborsato se entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifica quanto segue:

- cessazione o trasferimento di un'attività produttiva al di fuori della regione di livello NUTS 2 in cui ha ricevuto sostegno;
- cambio di proprietà che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un organismo di diritto pubblico;
- modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Il rimborso dovuto al mancato rispetto della stabilità delle operazioni è effettuato in proporzione al periodo di non conformità.

Tali condizioni sulla stabilità delle operazioni non si applicano a operazioni per le quali si verifichi la cessazione di un'attività produttiva a causa di una liquidazione giudiziale.

Se il bene oggetto del finanziamento è l'adeguamento di un'imbarcazione a servizio di impianti acquicoli, la stessa non potrà essere adibita al servizio di pesca professionale nei **dieci anni** dalla chiusura dell'operazione.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto o un macchinario oggetto di sostegno necessiti di essere spostato nei cinque anni successivi al pagamento finale al beneficiario, quest'ultimo deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso l'atto stesso. Tale spostamento potrà avvenire solo all'interno del territorio di pertinenza dell'O.I che ha erogato il sostegno.

Il beneficiario del contributo è tenuto a inviare via PEC (dipartimento.pesca@certmail.regione.sicilia.it), con cadenza annuale, per cinque annualità, a decorrere dalla data del pagamento finale, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al mantenimento del citato vincolo di destinazione (Modulo M Dichiarazione di mantenimento dei vincoli).

Non è consentita l'alienazione di macchine e attrezzature riguardanti l'investimento oggetto del sostegno prima di cinque anni a partire dal pagamento finale, fatti salvi casi (debitamente motivati) di sostituzione del bene con altri di valore, capacità e caratteristiche almeno corrispondenti, fermo restando l'obbligo di comunicazione e autorizzazione preventiva rilasciata dall'Amministrazione competente.

In caso di cessione prima del periodo indicato, il beneficiario è tenuto a comunicarla e alla restituzione di parte o dell'intero contributo erogato, maggiorato degli interessi legali.

Nel caso in cui il beneficiario richiede di sostituire il bene acquistato con il contributo comunitario prima della scadenza del termine dei 5 anni, deve presentare richiesta di autorizzazione, debitamente motivata, al Dipartimento della Pesca Mediterranea che rilascia l'autorizzazione solo se il beneficiario, come detto sopra,

garantisce che il nuovo bene da acquisire abbia medesima o migliori caratteristiche di quello già in suo possesso.

Si precisa, infine, che il beneficiario si obbliga, per tutto il periodo vincolativo, al mantenimento delle parti soggette ad usura e/o consumo di macchinari ed attrezzature soggette a detto vincolo, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'investimento.

26. CAUSE DI FORZA MAGGIORE

La Corte di Giustizia Europea ha avuto modo di chiarire che i beneficiari sono esentati dall'obbligo di restituire i contributi già percepiti in presenza di "cause di forza maggiore" la cui definizione, data dalla Corte nella causa *Internationale Handelsgesellschaft* (17.12.1970), è rimasta sostanzialmente invariata:

<<la nozione di forza maggiore non si limita all'impossibilità assoluta, ma deve essere intesa nel senso di circostanze anormali (ELEMENTO OGGETTIVO), indipendenti dall'operatore, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici (ELEMENTO SOGGETTIVO), malgrado la miglior buona volontà e diligenza usata>>

La causa di forza maggiore costituisce un'eccezione alla regola generale che impone il rispetto scrupoloso delle disposizioni legislative e pertanto va interpretata ed applicata in senso restrittivo.

Di seguito si riportano singole ipotesi, non esaustive, per le quali può essere provata la causa di forza maggiore.

- a) Inabilità sopraggiunta del beneficiario
- b) La comunicazione da parte del beneficiario o del suo tutore relativamente alla sopraggiunta totale inabilità lavorativa, accertata dagli organi competenti e adeguatamente certificata, comporta che il beneficiario non sia tenuto alla restituzione di parte o dell'intero contributo erogato.
- c) Cambio di beneficiario per successione

Se, in corso d'esecuzione di un impegno connesso alla realizzazione di una operazione sovvenzionata, si verifica un trasferimento totale o parziale dei cespiti oggetto di contributo per successione, gli eredi possono:

- a) **mantenere i benefici e gli impegni relativi alla domanda;** in questo caso il soggetto subentrante deve presentare una domanda di cambio beneficiario, trasmettendo inoltre la documentazione di seguito elencata al detentore del fascicolo. La documentazione attestante la successione è la seguente:

- per successione effettiva:

- copia del certificato di morte;
- scrittura notarile indicante la linea ereditaria o, in alternativa, atto notorio di morte rilasciato dal Comune di residenza;

- copia documento di identità in corso di validità del nuovo richiedente;

- nel caso di coeredi: documentazione che attesti una delega di tutti i coeredi al richiedente, unitamente a copia del documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti;

- per successione anticipata:

- dichiarazione sostitutiva del cedente l'azienda;
- dichiarazione sostitutiva dell'acquirente l'azienda;

- visura camerale dell'acquirente (solo se imprenditore).

b) rinunciare ai benefici relativi alla domanda, non prendendo in carico gli impegni connessi, presentando una dichiarazione scritta all'Amministrazione competente per territorio.

2. Fallimento ed altre procedure concorsuali.

27. RINUNCIA/RECESSO

Per recesso dagli impegni assunti s'intende la rinuncia volontaria al mantenimento di una o più operazioni o dell'intero progetto, per i quali è stata presentata una richiesta di contributo. L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al Dipartimento della Pesca Mediterranea attraverso l'indirizzo PEC: dipartimento.pesca@certmail.regione.sicilia.it, tramite l'invio del **Modulo N**, adeguatamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante, nonché completo di copia della carta d'identità.

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui l'ufficio istruttore abbia comunicato al beneficiario la presenza di irregolarità nella domanda o nel caso in cui sia stata avviata la procedura per la pronuncia della decadenza o revoca dagli aiuti.

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

28. REVOCA

Il contributo è revocato oltre che a seguito di rinuncia da parte del beneficiario, previa intimazione rivolta ai sensi

delle norme vigenti, in tutto o in parte nei seguenti casi:

- mancata realizzazione del progetto d'investimento entro i termini previsti;
- difformità dal progetto d'investimento presentato con quello realizzato;
- esito negativo dei controlli amministrativi e/o in loco;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente bando;
- in caso di fallimento o altre procedure concorsuali;
- in caso di alienazione del bene oggetto del finanziamento;
- qualsiasi violazione delle norme stabilite dal presente bando, dalla normativa Comunitaria, Nazionale e Regionale.

Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Qualora il beneficiario contravvenga agli impegni assunti, ovvero a quanto previsto dalle disposizioni generali Comunitarie, Nazionali e Regionali di attuazione dell'intervento, nonché alle disposizioni del presente bando, incorrerà nella perdita dei benefici concessi e gli importi indebitamente percepiti dovranno essere restituiti.

I beneficiari sono esentati dall'obbligo di restituire i contributi già percepiti in presenza di "cause di forza maggiore". Casi di forza maggiore possono essere, tra le altre, l'incapacità sopraggiunta del beneficiario o il cambio di beneficiario per successione. L'esenzione dall'obbligo di restituzione in questi casi è stato chiarito dalla Corte di Giustizia Europea nella causa *Internationale Handelsgesellschaft* (17.12.1970).

La prova della “causa di forza maggiore” ricade sull’operatore che la invoca, il quale deve esibire prove documentali incontestabili.

29. CONTROLLI

I controlli di primo livello comprendono una fase di controllo amministrativo-contabile, svolta obbligatoriamente sulla totalità delle domande di pagamento, e una fase di controllo in loco, svolta sulle totalità delle domande di liquidazione di SAL/Saldo sulla base delle disposizioni sotto riportate.

Il controllo accerta che:

- le singole fasi amministrative propedeutiche (in capo al Responsabile di Intervento/Responsabile di Azione/Responsabile del Procedimento) si siano concluse con esito positivo;
- il beneficiario abbia inoltrato richiesta per un’anticipazione, coerentemente a quanto previsto per lo specifico Intervento, e che questa sia corredata della documentazione necessaria a supporto;
- il beneficiario, in fase di richiesta di SAL/Saldo, abbia realizzato in tutto o in parte le operazioni ammesse a sostegno ed abbia sostenuto le spese riconosciute ai fini dell’erogazione del sostegno stesso;
- Nel caso di domanda di SALDO, il controllo accerterà che il progetto finanziato sia funzionale e funzionante ai fini della liquidazione finale del contributo.

In particolare, il controllo di primo livello comprende due fasi:

1. verifica amministrativa-contabile delle domande di liquidazione presentate dai beneficiari e finalizzate ad accertare la legittimità e la regolarità della spesa dell’operazione rispetto alla normativa europea e nazionale di riferimento e al Programma Nazionale; viene svolta sulla totalità delle domande di liquidazione di SAL/Saldo. Le verifiche amministrative da effettuare in fase di rendicontazione riguardano la documentazione prevista dal bando in relazione all’operazione oggetto dell’Avviso pubblico e della tipologia di spesa ammessa. Le verifiche contabili riguardano la completezza e correttezza della documentazione contabile presentata a rendicontazione.
2. controlli in loco delle operazioni, finalizzati al completamento delle verifiche amministrativo- contabili e volti ad accertare la corretta esecuzione dei lavori, delle attività, delle opere e della presenza dei beni ammessi a finanziamento e la veridicità delle dichiarazioni e della documentazione presentata dai Beneficiari di contributi cofinanziati dal FEAMPA svolti presso le sedi dei beneficiari o presso i luoghi fisici di realizzazione dei progetti. In sede di controllo in loco viene verificata l’esistenza dell’operazione oggetto di contributo sempre in relazione all’operazione oggetto dell’Avviso pubblico e della tipologia di spesa ammessa.

In caso di attrezzature, opere, impianti ammessi a cofinanziamento, verrà inoltre verificata la corrispondenza dei numeri di matricola, laddove esistenti, con quelli riportati nella documentazione presentata o dichiarati dal beneficiario o dal fornitore.

In ogni caso i controlli sia amministrativo-contabile, sia in loco possono essere oggetto di richieste di integrazioni documentali da parte del Responsabile del singolo controllo in relazione alla tipologia di spesa ammessa.

Le Check list compilate sono sottoscritte dal Responsabile del controllo e inserite nel SIGEPA.

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto D. Lgs. n. 193/2003. e dal Regolamento europeo 2016/679/UE.

Tutte le informazioni relative alle operazioni finanziate e alle sue successive fasi (proroghe, varianti, liquidazioni, irregolarità etc.) saranno caricate sul Sistema informativo nazionale dedicato al FEAMPA 2021-2027, gestito dall'Autorità di Gestione nazionale, anche tramite caricamento diretto della documentazione trasmessa, per la certificazione delle spese finalizzate all'erogazione dei rimborsi da parte della Commissione Europea, il monitoraggio del Fondo e gli adempimenti previsti.

Il decreto di concessione del contributo sarà pubblicato sul sito web della Regione Siciliana, nella sezione dedicata all'Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. n.33 del 14 marzo 2013, unitamente alle informazioni relative alla descrizione del progetto (Modulo B1 – Scheda progettuale).

31. DISPOSIZIONI FINALI.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rimanda al PN FEAMPA 2021-2027, alle Disposizioni Attuative di azione, alle Linee Guida per le Spese Ammissibili, al manuale regionale delle procedure e dei controlli approvato con D.D.G. n. 194/Pesca/2024, nonché alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore e dai Reg. (UE) 1160/2021, Reg. (UE) 1139/2021 e Reg. (UE) di attuazione 79/2022.

32. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Per l'avvio del procedimento amministrativo si rimanda espressamente a quanto previsto e disciplinato dalla L.n. 241/1990, nonché dalla Legge regionale n. 7 del 21 maggio 2019.

33. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Regolamenti UE (Fondi SIE)

- TFUE – Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C83 - 2010/C 83/01);
- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 (CPR) recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- Regolamento (UE Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;

- Communication From The Commission To The European Parliament, The European Council, The Council, The European Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions The European Green Deal (11.12.2019 com/2019/640 final);
- Communication From The Commission To The European Parliament, The Council, The European Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions Pathway to a Healthy Planet for All EU Action Plan: 'Towards Zero Pollution for Air, Water and Soil'(12.5.2021 COM/2021/400 final).

Regolamenti UE (acquacoltura)

- Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e ss.mm.ii.;
- Direttiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino);
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- Regolamento (CE) 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
- Direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea;
- Regolamento (UE) n. 1004/2017 che istituisce proprio un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla Politica Comune della Pesca (PCP);
- Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/45 della Commissione del 13 gennaio 2022 recante esecuzione del regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura per quanto riguarda i casi di inosservanza e i casi di inosservanza grave delle norme della politica comune della pesca che possono comportare un'interruzione dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti nell'ambito di detto Fondo;
- Regolamento Delegato (UE) 2022/2181 della Commissione del 29 giugno 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura per quanto riguarda le date di inizio e la durata dei periodi di inammissibilità delle domande di sostegno;
- Accordo di partenariato Italia 2021-2027 CCI 2021IT16FFPA001 conforme art. 10, p. 6 del regolamento UE n.

1060/2021;

- Decisione di esecuzione della commissione C (2022) 4787 del 15/07/2022 che approva l'accordo di partenariato con la Repubblica italiana CCI 2021IT16FFPA001;
- Regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023 recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e del regolamento (UE) 2022/2473 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

Normativa nazionale

Legge n. 241 del 7 agosto 1990 – “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

Legge n. 124 del 7 agosto 2015 – “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” (15G00138) (GU Serie Generale n.187 del 13-8-2015) e ss.mm.ii.;

Per i CCNL, fare riferimento alla Legge 29 luglio 1996, n. 402 – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 1996 e ss.mm.ii.;

Legge n. 183 del 10 dicembre 2014 – Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. (14G00196) (GU Serie Generale n.290 del 15-12-2014) e ss.mm.ii.;

D.P.R. n. 357 dell'8 settembre 1997 – Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (S.O. alla G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997) e ss.mm.ii.;

D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e ss.mm.ii.;

D.P.R. n. 313 del 14 novembre 2002 – “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti” aggiornato e ss.mm.ii.;

D.P.R. n. 120 del 12 marzo 2003 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997 n. 357, concernente l'attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (G.U. n. 124 del 30.05.2003) e ss.mm.ii.;

D. Lgs n. 196 del 30 marzo 2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali: recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e ss.mm.ii.;

D. Lgs n. 154 del 26 maggio 2004 – Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 3, della legge 7 marzo 2003, n. 38 e ss.mm.ii.;

D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008);

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010);

D. Lgs 13 ottobre 2010, n. 190 - "Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2010;

D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201) (GU Serie Generale n. 226 del 28-9-2011 - Suppl. Ordinario n. 214);

D. Lgs n. 4 del 9 gennaio 2012 - Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 e ss.mm.ii.;

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2014, n. 193, Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159. (15G00001) (GU Serie Generale n. 4 del 7-1-2015);

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);

D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

Legge 14 gennaio 1994, n. 20 - Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti (G.U. n. 10 del 14 gennaio 1994);

D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 174 - "Codice della giustizia contabile adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124" (G.U. n. 209 del 7.9.2016 - S.O. n. 41);

D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (titolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016) (G.U. n. 80 del 5 aprile 2013);

Legge n. 154 del 28 luglio 2016 - Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 - Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (G.U. 30 dicembre 2022, n. 304);

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (GU Serie Generale n.103 del 05-05-2017 - Suppl. Ordinario n. 22).

Decreto ministeriale n. 0233337 del 04 maggio 2023 che approva l'Accordo Multiregionale tra l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi, per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) nell'ambito del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027;

NORMATIVA REGIONALE

Legge regionale n. 7 del 21 maggio 2019 che detta le disposizioni in materia di procedimenti amministrativi e funzionalità dell'azione amministrativa.

34. ELENCO DEGLI ALLEGATI AL BANDO 221402/Acquacoltura

- Modello A: Istanza di finanziamento;
- Modello B: Tabella di auto- attribuzione del punteggio;
- Modello B1: Scheda progettuale;
- Modello B2 – Elenco dei preventivi;
- Modello C: atto di adesione;
- Modello C1 – Quadro economico proposto;
- Modello D: Richiesta di proroga;
- Modello E: Richiesta di variante;
- Modello F: Dichiarazione di manleva;
- Modello G: Domanda di erogazione anticipo;
- Modello H: Domanda di erogazione SAL (acconto), con allegato file excel (raffronto voci di spesa)
- Modello K: Domanda di erogazione SALDO, con allegato file excel contenente nr. 2 fogli;
- Modello M: Modello dichiarazione annuale mantenimento vincoli (stabilità dell'operazione);
- Modello N: Istanze di recesso/ rinuncia volontaria per operazioni o progetto.